



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 161

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 28 giugno 2007

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
2 ^a - Giustizia	»	17
4 ^a - Difesa	»	128
7 ^a - Istruzione	»	132
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	137
11 ^a - Lavoro	»	145

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio)	Pag.	3
--	------	---

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o simile	Pag.	147
--	------	-----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	Pag.	148
---	------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****5^a (Programmazione economica, bilancio)**

Giovedì 28 giugno 2007

4^a Seduta*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1516) *Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Crapolicchio ed altri; La Loggia ed altri

(131) **FERRANTE ed altri.** – *Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette*

(245) **IOVENE ed altri.** – *Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*

(1318) **BIANCO.** – *Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*

(1580) **BACCINI ed altri.** – *Interventi speciali a favore dei piccoli comuni*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) commenta criticamente il disegno di legge n. 1516 che, analogamente ai tentativi esperiti nella scorsa legislatura, a suo avviso, rischia di rivelarsi illusorio rispetto alle esigenze reali dei piccoli comuni.

In primo luogo ritiene necessario riconsiderare il limite di 5.000 abitanti, a suo giudizio troppo elevato, e tenere conto delle oggettive difficoltà dei comuni montani rispetto a quelli situati in prossimità di aree urbane; ma soprattutto giudica indispensabile ripristinare forme efficaci di controllo in particolare sulla gestione delle risorse finanziarie: infatti, per effetto della vigente disciplina elettorale locale, talvolta gli amministratori locali non hanno alcuna precedente esperienza e le verifiche interne non riescono a impedire violazioni anche gravi delle norme di contabilità. Peraltro, il controllo da parte delle opposizioni ha come unico efficace strumento il ricorso amministrativo, scoraggiato però dai costi e dalla durata eccessiva dei procedimenti.

Rileva che nel testo vi sono disposizioni solo enunciative; ad esempio in merito alla promozione dei prodotti tipici, un'attività già svolta dalle amministrazioni locali. Analoghe considerazioni svolge a proposito delle unioni fra comuni, che si realizzano naturalmente anche in mancanza di incentivi, quando le amministrazioni prevedono di trarre benefici dall'esercizio in forma associata di alcuni servizi e che comunque non dovrebbero essere imposte. Inoltre, a suo avviso è indispensabile riconsiderare le modalità di finanziamento dei servizi locali, correggere alcune norme della legge n. 241 del 1990, che per alcuni versi ha reso più complesse le procedure amministrative soprattutto per i piccoli comuni, e rivalutare il ruolo e le funzioni del consiglio comunale.

Conclude, proponendo di individuare le disposizioni strettamente necessarie contenute nel testo su cui vi è ampia condivisione delle forze politiche, con riserva di intervenire in modo più organico in sede di esame del cosiddetto codice delle autonomie.

In considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea del Senato, il presidente MORANDO propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto a un'altra seduta, che potrà svolgersi giovedì 5 luglio, alle ore 14. In quella sede saranno svolti i rimanenti interventi nella discussione generale e i relatori e il rappresentante del Governo interverranno per le rispettive repliche.

Propone, inoltre, di assumere il disegno di legge n. 1516 a base per le successive fasi dell'esame e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire a quel disegno di legge, alle ore 12 di martedì 10 luglio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 28 giugno 2007

133^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.

La seduta inizia alle ore 12.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BIANCO informa la Commissione che in Assemblea sono in corso votazioni; dispone pertanto la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1532) Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni su testo ed emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il relatore VILLONE (SDSE) illustra uno schema di parere non ostativo, con condizioni e osservazioni sul testo e sugli emendamenti.

Il senatore SAPORITO (AN) preannuncia un voto favorevole sulla proposta del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo, con condizioni e osservazioni, presentato dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto e conferisce a

quest'ultimo l'incarico di comunicare personalmente il parere alla Commissione industria, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, secondo periodo del Regolamento.

La seduta termina alle ore 13,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU
TESTO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1532**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato e con osservazioni.

Rileva, in primo luogo, che esso interviene estensivamente in una materia disciplinata dalla legge 241 del 1990, che, pur non essendo formalmente sovraordinata nella gerarchia delle fonti, certamente assume una valenza generale e di sistema. Si segnala dunque l'inopportunità di procedere ad incisive innovazioni in vista di interessi specifici e di settore, pur rilevanti, al di fuori di una valutazione complessiva e sistematica.

Osserva, inoltre, che l'abbreviazione dei tempi di concessione delle autorizzazioni non può superare limiti ragionevoli, e tali da consentire valutazioni corrette da parte degli enti che le rilasciano e degli stessi richiedenti. Ciò al fine di non esporre le imprese al rischio di investire su attività dichiarate successivamente non autorizzabili, e di minimizzare il rischio di operazioni speculative dissimulate come nuove attività d'impresa.

Segnala, ancora, l'opportunità di far salve le esperienze già maturate dagli sportelli unici esistenti in molti comuni. Segnala altresì la opportunità di definire con maggiore chiarezza il rapporto tra l'avvio immediato di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14, e la diversa ipotesi di cui ai commi successivi, nonché l'esclusione dall'avvio immediato di cui all'articolo 2.

La Commissione osserva, infine, che il disegno di legge introduce una rilevante compressione delle autonomie costituzionalmente protette di regioni ed enti locali. Si segnala pertanto la opportunità di un maggiore coinvolgimento di tali autonomie, in specie per quanto riguarda i profili urbanistici e di gestione del territorio, nonché di tutela ambientale.

Il parere non ostativo è peraltro condizionato alla modifica dell'articolo 1, comma 13, per il quale la mera autocertificazione da parte del richiedente produce l'automatico rilascio del titolo edilizio, configurando un inadeguato bilanciamento degli interessi coinvolti. Si manifesta a tale proposito la necessità di introdurre un tempo, pur breve, per la valutazione della dichiarazione da parte dei soggetti pubblici interessati.

Il parere è condizionato anche /alla modifica dell'articolo 6, comma 4, che nel prevedere una modalità speciale e agevolata di sanzione a carico delle amministrazioni pubbliche e a favore dell'imprenditore per la violazione di regole concernenti i controlli, determina una disparità di trattamento a carico di qualunque altro cittadino nel caso di violazione da parte delle amministrazioni di regole disciplinanti ipotesi diverse.

Infine, ulteriore condizione per il parere non ostativo è la modifica dell'articolo 9, comma 4, che affida ad una sede di concertazione la definizione di poteri sostitutivi statali, in contrasto con quanto sancito dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, la Commissione esprime sul loro complesso un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni e le condizioni formulate sul testo, in quanto compatibili.

134^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Luigi Giampao-
lino, presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture, accompagnato da Raffaele Tortora.*

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(20) Vittoria FRANCO ed altri. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(129) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(904) CASSON ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1118) Laura BIANCONI. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(1391) SALVI e VILLONE. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1392) CALDEROLI. – *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(1442) CABRAS ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1450) TONINI ed altri. – *Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1455) *CUTRUFO*. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(1474) *CALDEROLI*. – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1553) *RUSSO SPENA ed altri*. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato*

(1572) *PETERLINI ed altri*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(1573) *PETERLINI ed altri*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(1583) *Silvana AMATI ed altri*. – *Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(1604) *PETERLINI ed altri*. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1643) *Manuela PALERMI ed altri*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(1673) *Anna FINOCCHIARO ed altri*. – *Modificazioni dei testi unici delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno*

– e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1572, 1573 e 1583, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1553, 1604, 1643 e 1673 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1553, 1604, 1643 e 1673, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1572, 1573 e 1583 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il presidente BIANCO (*Ulivo*), relatore, dà atto della presentazione e assegnazione alla Commissione per l'esame in sede referente di ulteriori disegni di legge in materia elettorale: il disegno di legge n. 1643 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica), d'iniziativa della senatrice Palmeri e di altri senatori, e il disegno di legge n. 1673 (Modificazioni dei testi unici delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, recanti l'introduzione di un

sistema elettorale maggioritario a doppio turno), d'iniziativa della senatrice Finocchiaro e di altri senatori.

Si riserva di integrare la relazione introduttiva riferendo su tali iniziative – oltre che sui disegni di legge nn. 1455, 1572, 1573 e 1583 connessi nella seduta del 13 giugno – e propone di congiungerne l'esame con quello degli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Si apre quindi un dibattito sulle modalità con cui proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in materia elettorale.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, per consentire al Presidente di valutare le iniziative presentate da ultimo, in particolare il disegno di legge n. 1673, di cui è primo firmatario il Capogruppo dell'Ulivo, e per consentire ai Gruppi parlamentari di sviluppare un confronto politico diretto a individuare la proposta sulla quale si determina il maggiore consenso.

Il senatore PASTORE (*FI*) manifesta la disponibilità del suo Gruppo a un breve rinvio dell'esame pur dichiarandosi sorpreso della presentazione di numerose altre iniziative legislative; in particolare, il disegno di legge n. 1673 ripropone il modello del doppio turno di coalizione ispirato al sistema vigente nell'ordinamento francese e a suo giudizio è in contraddizione con le dichiarazioni espresse dal sindaco di Roma Veltroni, candidato alla guida del Partito democratico.

Il senatore PALMA (*FI*) sollecita i Gruppi parlamentari a evitare ulteriori tatticismi e a rappresentare al Paese le loro intenzioni rispetto a una possibile riforma della legge elettorale. Si chiede se, a seguito della presentazione delle ulteriori iniziative legislative, l'impegno assunto dal Presidente relatore a presentare un testo per le iniziative in materia elettorale con i contenuti indicati nella seduta del 19 giugno sia rimesso in discussione: in caso contrario, infatti, non vi sarebbe ragione di rinviare l'esame.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) giudica ragionevole la proposta di un breve rinvio. Esso, tuttavia, dovrà servire, oltre che alla redazione del testo del relatore, anche allo svolgimento di un confronto politico, sia fra le forze della maggioranza sia fra quest'ultime e i Gruppi dell'opposizione, per giungere a una soluzione condivisa.

Il senatore RUSSO SPENA (*RC-SE*) rileva il disagio della Commissione di fronte al dibattito politico e mediatico che si sviluppa in sedi diverse. In particolare, esprime le riserve della sua parte politica rispetto alle indicazioni in materia di riforma della legge elettorale contenute nell'intervento svolto dal Sindaco di Roma ieri a Torino. Prende atto delle dichiarazioni del presidente di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, favorevoli a

un più deciso impegno di quel partito nella raccolta delle firme per il *referendum* abrogativo. Tale determinazione da parte di uno dei più importanti partiti dell'opposizione e la presentazione – nella giornata di ieri – del disegno di legge n. 1673, da parte della maggiore forza dello schieramento politico di maggioranza, inducono a concordare con l'opportunità di un breve rinvio, purché questo sia utile a un definitivo chiarimento, in assenza del quale si dovrebbe prendere atto dell'impossibilità di pervenire a una modifica delle leggi elettorali.

Il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*) aderisce alla proposta di rinviare il seguito dell'esame, ma ricorda l'incarico che la Commissione ha affidato al relatore anche sulla base delle dichiarazioni del rappresentante del Gruppo dell'Ulivo nella Commissione, senatore Sinisi, disponibili a un modello elettorale che raccogliesse il massimo consenso delle forze politiche. Osserva che, ove la presentazione del disegno di legge n. 1673 abbia il significato di rimettere in discussione il lavoro svolto dalla Commissione, si dovrà rinviare l'individuazione di una soluzione legislativa ad altre sedi politiche.

Il senatore SAPORITO (*AN*) ricorda che il suo Gruppo, nel manifestare la disponibilità per una revisione delle leggi elettorali, ha sottolineato l'esigenza di un'approvazione tempestiva, senza la quale ciascuna forza politica si sarebbe autonomamente orientata in merito al quesito referendario. Rivendica la massima trasparenza delle posizioni della sua parte politica, che ha sottolineato la necessità di rafforzare il sistema bipolare e di assicurare che la consultazione elettorale si esprima, oltre che sulla composizione del Parlamento, anche sulla scelta del Governo.

Infine, nel presupposto che il Presidente relatore abbia già provveduto alla stesura di uno schema di testo, chiede che i contenuti di tale proposta siano portati a conoscenza della Commissione.

La senatrice MONACELLI (*UDC*) condivide le considerazioni del senatore Russo Spina circa le contraddizioni fra il dibattito politico e mediatico da un lato e il confronto parlamentare dall'altro. A suo avviso, vi è il rischio che si approvi una legge, quale che sia, con il solo obiettivo di evitare il *referendum* abrogativo oppure che non si raggiunga alcun accordo, confidando sui continui rinvii delle scadenze. Dichiara la disponibilità della sua parte politica a un breve rinvio, in funzione di un rapido e definitivo chiarimento politico.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) prende atto con sorpresa della presentazione di altri disegni di legge e della proposta di un ulteriore rinvio dell'esame. Ricorda la disponibilità manifestata dal rappresentante del Gruppo dell'Ulivo in Commissione, senatore Sinisi, ad aderire alla proposta che avesse raccolto un consenso maggioritario e il conseguente accordo sull'incarico al Presidente relatore per la redazione di un testo da assumere a base del seguito dell'esame. A suo avviso, la presentazione

del disegno di legge n. 1673, che ripropone il doppio turno di coalizione ispirato al sistema elettorale francese, costituisce un ostacolo definitivo per il raggiungimento di un accordo sulla riforma elettorale.

Sostiene la richiesta del senatore Saporito di conoscere i contenuti dello schema di testo elaborato dal Presidente relatore e si riserva di chiedere alla Conferenza dei Capigruppo del Senato, l'applicazione dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento, per l'immediata discussione in Assemblea dei disegni di legge in titolo.

Il senatore CALVI (*Ulivo*) ricorda che il disegno di legge n. 1673 di cui anch'egli è firmatario, rappresenta una istanza storica della sua parte politica e dimostra il riconoscimento della funzione della Commissione, sede deputata a individuare la soluzione legislativa su cui si realizza il maggior consenso delle forze politiche.

Il presidente BIANCO (*Ulivo*), relatore, ricorda che la Commissione ha largamente condiviso l'esigenza di modificare il sistema elettorale vigente, ritenendo quanto meno insufficiente la disciplina legislativa che potrebbe derivare dall'esito positivo del quesito referendario; inoltre, ha convenuto sull'opportunità di individuare un modello elettorale che trovi il consenso delle forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione. Rammenta il contenuto dell'impegno assunto dinanzi alla Commissione il 19 giugno, di elaborare un testo che tenga conto del disegno di legge n. 1474 e dell'analoga iniziativa presentata dal senatore Tibaldi e da altri senatori (disegno di legge n. 1643) e che si ispiri ai principi indicati dal ministro Chiti sui quali si è registrato il massimo grado di consensi dei Gruppi parlamentari e delle forze politiche; l'impegno assunto considerava, inoltre, la necessità di tener conto del dibattito svolto in Commissione sulle iniziative in esame. Ricorda di aver indicato espressamente quali finalità cui ispirare il testo, in particolare, quella di assicurare una maggioranza omogenea nei due rami del Parlamento e di perseguire il recupero del rapporto fra eletti ed elettori, ad esempio, con la reintroduzione del voto di preferenza o la riproposizione dei collegi uninominali.

Ribadisce l'intenzione di riferire sui disegni di legge da ultimo assegnati alla Commissione nella seduta che sarà convocata di martedì 3 luglio e conferma l'impegno di attenersi all'incarico ricevuto dalla Commissione, al fine di individuare la soluzione legislativa che riceva il maggiore consenso possibile, tenendo conto anche di un orientamento tendenzialmente favorevole al sistema elettorale tedesco.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) obietta che sul modello elettorale tedesco non si è determinato un consenso prevalente.

Il senatore PASTORE (*FI*) si dichiara sorpreso delle affermazioni del Presidente relatore: a suo avviso non si può dedurre un favore verso il modello elettorale tedesco, soprattutto se si tiene conto dell'iniziativa legislativa del Gruppo dell'Ulivo, che ripropone il doppio turno di coalizione

ispirato alla legge elettorale francese. In particolare, sottolinea la preferenza del suo Gruppo verso un'ipotesi che rafforzi il bipolarismo politico, esigenza che non sarebbe soddisfatta dal modello tedesco.

Il senatore PALMA (*FI*) rileva le riserve espresse anche dai Gruppi di maggioranza sull'ipotesi di un testo base che non si attenga ai contenuti concordati nella seduta del 19 giugno. A suo avviso, non vi sarebbero ostacoli a rendere pubblica la bozza di testo base del relatore, che potrebbe successivamente essere modificata.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*FI*) prende atto dell'intenzione del Presidente relatore di redigere un testo coerente all'incarico concordato nella seduta del 19 giugno al termine di un ampio confronto sulle ipotesi di riforma elettorale. Aderendo alla richiesta di un breve rinvio, propone che la presentazione del testo base avvenga nella seduta di martedì 3 luglio, accelerando così i tempi per proseguire l'esame.

Il presidente BIANCO (*Ulivo*), relatore, precisa che gli orientamenti manifestati in favore del sistema elettorale tedesco non modificano l'impegno assunto con la Commissione ai fini della redazione del testo base, ma rappresentano elementi di valutazione di cui terrà conto.

Conclude, preannunciando lo svolgimento di una relazione integrativa nella seduta di martedì 3 luglio e la presentazione di un testo unificato per l'esame dei disegni di legge in titolo nella seduta di mercoledì 4 luglio.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto conoscere preventivamente il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di autorità amministrative indipendenti: audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE introduce il tema dell'audizione inerente al disegno di legge n. 1366, in materia di autorità amministrative indipendenti.

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino, illustra un documento che consegna alla Commissione. Rievoca l'evoluzione delle funzioni dell'Autorità, a seguito del recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici; in particolare la tutela della concorrenza fra le imprese, che nella prima fase di funzionamento dell'Autorità era considerata solo strumentale alla soddisfazione degli interessi della pubblica amministrazione.

Dopo avere rilevato che il disegno di legge n. 1366 non menziona, fra le altre, l'Autorità che presiede, sottolinea la specificità del settore dei contratti pubblici che giustificerebbe il mantenimento di un'apposita autorità di vigilanza per la tutela della trasparenza e della concorrenza.

Dà conto, quindi, delle attività di vigilanza dell'Autorità sui contratti pubblici, che si estrinsecano soprattutto nella regolazione e nella ricerca di criteri generali per favorire la concorrenza e lo sviluppo del settore.

Il PRESIDENTE dispone che il documento consegnato dal presidente Giampaolino sia ammesso alla pubblica consultazione.

Il senatore SAPORITO (AN) condivide la preoccupazione per la possibile soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Ricorda le critiche rivolte all'Autorità, soprattutto in alcune zone del Nord Italia, e chiede se siano in atto iniziative per accelerare le procedure per l'espressione dei pareri in modo da superare quelle preoccupazioni.

Il presidente BIANCO chiede un avviso sul funzionamento delle società organismo di attestazione (SOA). Inoltre, chiede informazioni sui risultati del protocollo di collaborazione siglato fra il Ministero dell'interno e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e un parere sui profili di interesse dell'Autorità a proposito del disegno di legge n. 772, per il riordino dei servizi pubblici locali.

Il presidente Luigi GIAMPAOLINO ricorda che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non ha un potere interdittivo nei procedimenti e dunque la sua funzione non incide sulle attività imprenditoriali: la vigilanza si concentra sulle anomalie che assumono il rilievo di fenomeni patologici e si conclude con la proposizione di rimedi amministrativi o, eventualmente, legislativi. Riferisce sull'incremento delle richieste di parere da parte delle stazioni appaltanti, un'attività consultiva che si svolge in tempi rapidi ed è apprezzata dagli operatori.

Per quanto riguarda le SOA, considerate uno strumento significativo per l'innovazione, annuncia l'intenzione dell'Autorità di attuare piani di ispezione volti a evitare possibili abusi e conflitti di interessi. Sollecita, inoltre, una più puntuale tipizzazione di tali società.

Si riserva di fornire elementi informativi sugli esiti del protocollo di collaborazione con il Ministero dell'interno, che comunque ha determinato effetti positivi, e sottolinea il ruolo che l'Autorità può svolgere in sede di

affidamento dei servizi pubblici locali, anche in base alla più recente giurisprudenza comunitaria, per assicurare il massimo grado di concorrenza.

Il PRESIDENTE ringrazia il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il suo accompagnatore e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 28 giugno 2007

92^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE invita il relatore a esprimere il proprio parere sui subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore, integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il relatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 3.1000/4, 3.1000/6, 3.1000/7, 3.1000/19, 3.1000/22, 3.1000/25. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.1000/11, a condizione che vengano soppresse, ovunque ricorrano, le parole «che non abbiano superato gli 80 anni di età» e che il rappresentante del Governo chiarisca il senso dell'inciso «dell'intesa tra loro».

Si riserva di esprimere il parere sul subemendamento 3.1000/17 in un momento successivo.

Esprime quindi parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sui pareri espressi, riservandosi di intervenire, laddove sia necessario, al momento della votazione dei singoli emendamenti.

Constatata l'assenza dei presentatori, si intendono decaduti gli identici emendamenti 3.1 e 3.250.

Il senatore CENTARO (*FI*) intende far propri tutti i subemendamenti a firma del senatore Castelli e del senatore Caruso.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 3.1000/1.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione il subemendamento 3.1000/2.

Il senatore CENTARO (*FI*) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il proprio parere sul suo emendamento, osservando che la previsione del carattere esclusivo dell'attività cui è preposta la Scuola superiore della magistratura, pur non impedendo di svolgere altri tipi di attività formativa a livello decentrato, evita il rischio di un possibile proliferare di attività organizzate a livello nazionale da altre istituzioni.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) condivide la proposta del senatore Centaro ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il proprio parere, poichè, a suo avviso, nel momento in cui si istituisce una Scuola unica per la formazione dei magistrati, ragioni di chiarezza e di coerenza impongono di affidare soltanto ad essa tutto ciò che attiene alla formazione dei neo magistrati, all'inizio del loro inserimento professionale.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) ritiene che l'inserimento dell'espressione «in via esclusiva» rischia di essere una formulazione troppo rigida e idonea – per tale ragione – a limitare o comprimere le possibili attività decentrate, le quali invece sono uno strumento di arricchimento professionale che non si pone in una logica concorrenziale con le funzioni della Scuola.

Il rappresentante del GOVERNO, nel ribadire il suo parere contrario, rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento del senatore Centaro presenta il rischio di limitare l'attività formativa dei consigli giudiziari, soprattutto per quanto attiene all'aggiornamento professionale in ordine ai mutamenti della giurisprudenza e della legislazione.

Dopo un breve intervento del RELATORE, che ribadisce il suo parere contrario, posto ai voti, è respinto il subemendamento 3.1000/2.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/3, 3.1000/5, 3.1000/8, 3.1000/9 e 3.1000/10.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 3.1000/4, 3.1000/6 e 3.1000/7.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.1000/11.

Dopo brevi interventi del RELATORE e del senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*), il rappresentante del GOVERNO riformula il suo emendamento, espungendo dal testo sia l'inciso «che non abbiano superato gli 80 anni di età» ovunque ricorra, sia l'inciso «d'intesa fra loro».

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) esprime alcune perplessità sulla ripartizione delle nomine dei 12 componenti del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, ritenendo che la previsione contenuta nell'emendamento del relatore poteva costituire un importante elemento di garanzia in ordine alla indipendenza dell'organo medesimo. Con il subemendamento del Governo – rileva l'oratore – il numero dei componenti nominati dal Consiglio superiore della magistratura è superiore rispetto al numero dei restanti componenti, determinandosi in questo modo una rottura dell'equilibrio interno all'organismo, e con possibile nocimento per le garanzie di indipendenza dei membri medesimi. Invita quindi il Governo a riconsiderare il testo presentato.

Il presidente SALVI rileva che la scelta operata dal Governo in ordine alla composizione del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, e tradotta nel subemendamento in esame, rappresenta invece un punto di equilibrio meritevole di apprezzamento, sia tenendo conto del fatto che nella nomina dei membri da parte del Consiglio superiore della magistratura partecipano anche i componenti eletti dal Parlamento, sia perché la scelta di espungere l'obbligo dell'intesa tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro della giustizia nella nomina dei membri assicura comunque autonomia reciproca, fornendo nello stesso tempo adeguate garanzie di indipendenza.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/11 (testo 2).

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/12, 3.1000/13, 3.1000/14, 3.1000/15 e 3.1000/16.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 3.1000/17.

Il sottosegretario SCOTTI sostiene che la previsione della possibilità che il Comitato direttivo della Scuola nomini alla carica di segretario generale un dirigente amministrativo di prima fascia non appare congrua con i poteri affidati a tale figura, soprattutto in considerazione del fatto che egli predispone anche la relazione annuale sulle attività svolte, compito che per sua natura compete al magistrato.

Il senatore CENTARO (*FI*) rileva che i compiti del segretario generale sono essenzialmente di natura amministrativa ed esecutiva. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere un parere positivo.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) osserva che, in caso di approvazione del subemendamento, il Comitato direttivo non sarebbe obbligato a scegliere un dirigente di prima fascia, poichè tale scelta si configura come una facoltà. Ritiene quindi meritevole di attenzione la proposta emendativa all'esame.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) osserva che l'ampliamento delle figure professionali alle quali attingere per la carica di segretario generale può costituire un vantaggio per il Comitato, nel momento in cui si renda conto che, per il carattere tipico delle funzioni attribuite al segretario generale, sia più opportuno optare per un dirigente piuttosto che per un magistrato.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE, mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione, è approvato il subemendamento 3.1000/17. Risultano pertanto assorbiti i subemendamenti 3.1000/18 e 3.1000/19.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/20 e 3.1000/21.

Dopo brevi interventi del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, nonchè dei senatori CASSON (*Ulivo*), Massimo BRUTTI (*Ulivo*) e MANZIONE (*Ulivo*), il senatore CENTARO (*FI*) riformula il subemendamento 3.1000/22, nel senso di sostituire alle parole «scheda di valutazione» l'altra «relazione».

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/22 (testo 2).

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 3.1000/23, 3.1000/24, 3.1000/26, 3.1000/27, 3.1000/28, 3.1000/29, 3.1000/30, 3.1000/31 e 3.1000/32.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 3.1000/25.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 3.1000 del relatore,

integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo, risultando pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE invita i presentatori ad illustrare i subemendamenti riferiti all'emendamento 4.1000/1, integralmente sostitutivo dell'articolo 4 del disegno di legge in titolo.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustra brevemente il subemendamento 4.1000/3, volto a limitare l'ingresso all'interno del Consiglio direttivo della Corte di cassazione esclusivamente ai magistrati in servizio presso la procura generale cui siano state conferite le funzioni di legittimità. Ciò in ragione della delicatezza dei compiti svolti dal Comitato e della peculiarità delle mansioni, in particolare quelle relative alla redazione del massimario.

L'oratore dichiara quindi di far propri tutti gli emendamenti a firma del senatore Castelli.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) illustra brevemente i suoi subemendamenti. Si sofferma in particolare sul subemendamento 4.1000/16, rilevando la necessità di prevedere un termine di decadenza entro cui promuovere l'azione disciplinare nei confronti del magistrato, per elementari ragioni di certezza e di garanzia, soprattutto nei confronti del magistrato stesso.

Il sottosegretario SCOTTI, in sede di illustrazione del subemendamento 4.1000/2, rileva come, nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, egli – in qualità di rappresentante del Governo – abbia sempre cercato di favorire il raggiungimento di soluzioni condivise, limitando il più possibile gli interventi riformatori del Governo. Coerentemente con una tale scelta di metodo, chiede l'accantonamento del suo subemendamento al fine di consentirne una riformulazione che conservi esclusivamente le modifiche strettamente necessarie per il corretto funzionamento dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) invita il Governo, in sede di riformulazione del subemendamento 4.1000/2, a ridefinire anche la parte relativa alle sedi disagiate, eliminando il criterio geografico-regionalistico nella individuazione di quali debbano essere considerate sedi disagiate, rilevando come, alla luce della sua esperienza professionale, vi siano molti uffici giudiziari situati in zone di confine, anche nel nord Italia, che presentano caratteristiche tali da meritare anch'essi, quanto agli effetti premiali che ciò produce, la qualifica di sedi disagiate. Invita quindi il Governo a individuare criteri oggettivi validi a prescindere dalla collocazione regionale delle sedi stesse.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che provvederà, in sede di riformulazione del subemendamento 4.1000/2, ad accogliere le richieste del senatore Casson. Rileva inoltre che il subemendamento formulato conterrà anche una correzione del titolo del disegno di legge, che più correttamente dovrà recare «Modifiche delle norme dell'ordinamento giudiziario».

Il subemendamento 4.1000/2 è quindi accantonato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 4.1000/1, 4.1000/3, 4.1000/4, 4.1000/5, 4.1000/6, 4.1000/7, 4.1000/8, 4.1000/9, 4.1000/10, 4.1000/11, 4.1000/12, 4.1000/13 e 4.1000/14.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.1000/15 è assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento 2.1500/98, approvato nella seduta di ieri.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono approvati i subemendamenti 4.1000/16, 4.1000/17, 4.1000/18 e 4.1000/19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1447

Art. 2.

2.1500/121 (testo 2)

CENTARO

Al comma 5, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le parole da "con facoltà di proroga" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle altre "il consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni"».

2.1500/75 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 10, sopprimere le parole: «con esito positivo».

2.1500/32 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle

individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare».

2.1500/6 (testo 2)

IL GOVERNO

1. Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006. è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Ambito di applicazione*). - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile"».

Art. 3.

3.1000/1

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Finalità*). - 1. La Scuola è stabilmente preposta:

a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni"».

3.1000/2

CENTARO

All'emendamento 3.1000, al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, dopo le parole: «è preposta», inserire le seguenti: «in via esclusiva».

3.1000/3

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera g), sostituire le parole da: «alla formazione» fino alle parole: «Unione europea e» con le parole: «alla formazione, a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri e».

3.1000/4

CENTARO

All'emendamento 3.1000, al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera g), dopo le parole: «alla formazione», inserire le seguenti: «su richiesta della competente autorità di Governo».

3.1000/5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera h), dopo la parola: «collaborazione» aggiungere le parole: «su richiesta del Ministro della giustizia».

3.1000/6

CENTARO

All'emendamento 3.1000, al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera h), dopo le parole: «alla collaborazione», inserire le seguenti: «su richiesta della competente autorità di Governo».

3.1000/7

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera m), aggiungere, alla fine, le parole: «, in relazione all'attività di formazione».

3.1000/8

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«2. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Organi*). – 1. Gli organi che compongono la Scuola superiore della magistratura sono:

- a) il comitato direttivo;
 - b) il presidente;
 - c) i comitati di gestione"».
-

3.1000/9

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, sopprimere la lettera c).

3.1000/10

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 5 con il seguente:

«2. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Composizione e funzioni*). – 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.

3.1000/11 (testo 2)

IL GOVERNO

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 6, con il seguente;

«6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza e due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari e due avvocati"».

3.1000/11

IL GOVERNO

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 6, con il seguente;

«6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, e due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari e due avvocati, d'intesa tra loro"».

3.1000/12

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità"».

3.1000/13

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 6, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sostituire, al primo periodo, la parola: «sette» con l'altra: «quattro», la parola: «tre» con l'altra: «quattro» e la parola: «due» con l'altra: «quattro» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di tre magistrati, dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, un docente universitario e un avvocato, dal Consiglio universitario nazio-

nale in ragione di tre docenti universitari, e dal Consiglio nazionale forense in ragione di tre avvocati."».

3.1000/14

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi"».

3.1000/15

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Funzioni*) – 1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma 2, è istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono un presidente, scelto nell'ambito della composizione del comitato.

2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

3. Ciascun comitato di gestione:

- a) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio ambito di competenza;
- b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;
- c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione;
- d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
- e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;
- f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;

g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonché i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali"».

3.1000/16

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 11.

3.1000/17

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 11, sostituire l'articolo 17-ter, ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 17-ter. - (Funzioni e durata) – 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il Segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

3.1000/18

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 11, sostituire l'articolo 17-ter, ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 17-ter. - (Funzioni e durata) – 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, ultima parte, e 4.

2. Il Segretario generale dura in carica cinque anni.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

3.1000/19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 11, al comma 3 dell'articolo 17-ter, ivi richiamato, sostituire le parole: «per il quale non è corrisposto alcun compenso particolare» con le seguenti: «, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,».

3.1000/20

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Durata*) – 1. Il tirocinio degli uditori giudiziari ha una durata di ventiquattro mesi e si articola in sessioni"».

3.1000/21

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Contenuto e modalità di svolgimento*) – 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, gli uditori giudiziari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra

quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia dell'uditore giudiziario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica agli uditori.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun uditore giudiziario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni"».

3.1000/22 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, all'articolo 20 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4, con il seguente: «Al termine delle sessioni presso la Scuola, il Comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.».

3.1000/22

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, all'articolo 20 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4, con il seguente: «Al termine delle sessioni presso la Scuola, il Comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una scheda di valutazione concernente ciascun magistrato.».

3.1000/23

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 15, la lettera d), sostituire le parole: «sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario» con le seguenti: «sono individuati dal comitato di gestione».

3.1000/24

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al termine del tirocinio, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun uditore giudiziario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie".».

3.1000/25

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 3.1000, al comma 16, all'articolo 22 ivi richiamato, alla lettera b) aggiungere in fine le parole: «unitamente ad una relazione di sintesi predisposta da Comitato direttivo della scuola» e alla lettera c), dopo le parole: «dal comitato direttivo,» le parole: «della relazione di sintesi dal medesimo predisposta,».

3.1000/26

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al capoverso «Art. 3», comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I giudizi di idoneità sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che, sulla base di questi e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito, delibera sulla idoneità di ciascun uditore all'assunzione delle funzioni giudiziarie".».

3.1000/27

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 16, sopprimere la lettera d).

3.1000/28

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Tipologia dei corsi*). – 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati"».

3.1000/29

ZICCONI, DEL PENNINO, BIONDI

All'emendamento 3.1000, al comma 17, capoverso art. 23, al comma 1 sono sopprresse le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa».

3.1000/30

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 18, sopprimere la lettera b).

3.1000/31

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 18, sopprimere la lettera c).

3.1000/32

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'articolo 25 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Obbligo di frequenza e durata*). – 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

4. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.

5. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.

6. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione"».

Art. 4.**4.1000/1**

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

Art. 1. - (*Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). – 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nel-

l'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttiva della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

4.1000/2

IL GOVERNO

All'emendamento 4.1000, a) nel comma 1: art. 1 comma 1 decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le parole: «e dal presidente del Consiglio nazionale forenze», sono soppresse; dopo le parole: «Procura generale» sono inserite quelle «, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'ufficio del massimario e del ruolo», quelle «un avvocato» sono sostituite da quelle «due avvocati», quella «iscritto» è sostituita da quella «iscritti» e quella «nominato è sostituita da quella nominati»;

b) nel comma 8, art. «9»:

comma 1 del decreto legislativo 25 del 2006 le parole "e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto" sono soppresse;

comma 2 la parola «otto» è sostituita da quella «nove», quella «due» è sostituita da quella «tre», le parole «un avvocato» sono sostituite da quelle «due avvocati» e la parola nominato è sostituita da quella «nominati»;

comma 3 la parola «tredici» è sostituita da quella «quattordici», quella «tre» è sostituita da quella «quattro», la parola «due» è sostituita da quella «tre»;

comma 3-bis la parola «diciannove» è sostituita da quella «venti», quella «cinque» è sostituita da quella «sei», la parola «tre» è sostituita da quella «quattro»;

c) Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

16. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

17. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi da 6 a 11, del decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, mantengono le loro funzioni, in deroga ai commi 7 e 9 per i seguenti periodi massimi:

diciotto mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre otto anni, un anno se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni e sei mesi fino ad otto anni, sei mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni fino a sette anni e sei mesi. Decorsi tale periodi, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semi-direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge.

18. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, sostituita con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

19. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 come sostituita dalla presente legge.

20. Nel decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari elaborano, acquisite le valutazioni del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia al fine della predisposizione della proposta di bilancio alla luce dell'articolo 110 della Costituzione. La entità dei relativi finanziamenti è determinata, per ciascun anno ed entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio dal Ministero della giustizia sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il programma può essere modificato, nel corso dell'anno, dal capo dell'ufficio sentito il dirigente amministrativo, per sopravvenute esigenze.»;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Competenza delle direzioni generali circoscrizionali*) - 1. Le direzioni generali regionali ed interregionali circoscrizionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:

a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3 lettere e) ed f);

b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o;

c) le spese di giustizia;

2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.

3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione ed oltre la gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;

b) il servizio del casellario giudiziario centrale;

c) l'emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;

d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonché l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;

f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale;

g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;

i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

m) i sistemi informativi automatizzati;

n) le statistiche

o) gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

1) alla attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

2) alla locazione di immobili nel circondario del Tribunale di Roma;

3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392;

- 4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio,
- 5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni ed i compiti, inerenti le aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

21. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura su richiesta del Ministro della giustizia e previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. In detto limite, ed in quello di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero per effetto della azione comune 96/277/GAI in data 22 aprile 1996 dell'Unione Europea o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

22. Gli articoli 7 e 7-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7. - (*La segreteria*) – 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento della effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.».

«Art. 7-bis. - (*Ufficio studi e contenzioso*) – 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000 n. 37. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell'Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

23. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

24. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per il quale ricorrano i seguenti requisiti:

mancata copertura nell'ufficio di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

limitatamente agli uffici di primo grado, presenza nell'ufficio, negli ultimi cinque anni, di magistrati assegnati come primo incarico almeno nella percentuale del 10 per cento;

vacanze superiori alla media della scoperta nazionale nell'ultimo triennio;

elevato numero di affari civili e penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione).

1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio, sino al quinto anno, ed in misura pari a due volte e mezzo quella ordinaria per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede successivamente al quinto, sino al decimo anno di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai magistrati destinati a sedi disagiate come primo incarico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di funzioni di secondo grado nell'ambito del medesimo distretto di provenienza, ovvero il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».

25. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati destinati a sedi disagiate quali uditori giudiziari con funzioni, limitatamente al 50 per cento dei posti messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti vengano messi a concorso in numero dispari, il diritto di preferenza non opera, al-

trèsì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente articolo, non si applicano ai magistrati indicati nel primo periodo, e per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, così come modificato dal presente articolo, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, dopo le parole: «all'articolo 5», sono inserite le seguenti: «, comma 2,».

26. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; *b)* operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque alla emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

4.1000/3

CENTARO

All'emendamento 4.1000, al comma 1, dopo le parole: «la Procura generale», inserire le seguenti: «cui siano state conferite le funzioni di legittimità».

4.1000/4

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). – 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso

la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.1000/5

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.1000/6

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 5, sopprimere la lettera d).

4.1000/7

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecento cinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale

della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.1000/8

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.1000/9

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 8, sopprimere la lettera d).

4.1000/10

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Elezioni dei componenti togati dei consigli giudiziari). -

1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;
- b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
- c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecento cinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;
- b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
- c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;
- b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.1000/11

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 13, sopprimere la lettera b).

4.1000/12

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, al comma 13, sopprimere la lettera c).

4.1000/13

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sopprimere il comma 14.

4.1000/14

CASTELLI

All'emendamento 4.1000, sopprimere il comma 15.

4.1000/15

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15, inserire il seguente: 15-bis. «Il comma 2 dell'articolo 5 nella legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti"».

4.1000/16

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «15-bis. all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del

2006, dopo le parole: "ha facoltà di promuovere" sono aggiunte le seguenti: ", entro un anno dalla notizia del fatto,"».

4.1000/17

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. All'articolo 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari."».

4.1000/18

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, l'articolo 7, comma 2-*quater*, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202 commi secondo e terzo, da 204 a 207 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 2 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48».

4.1000/19

D'AMBROSIO

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. All'articolo 7-bis del citato regio decreto n. 12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla parola: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006»;

d) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «sentito il Comitato direttivo della corte di cassazione».

4.1

PITTELLI

Sopprimere l'articolo.

4.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.

93^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il sottosegretario SCOTTI illustra la nuova formulazione del subemendamento 4.1000/2.

In particolare le disposizioni recate dal subemendamento sono le seguenti: per quanto riguarda la composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, si sopprime l'espressione «che sono membri di diritto».

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio dell'ordine, si sopprime la partecipazione del Presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo di distretto, disposizione questa che è in realtà simmetrica alla modifica dell'articolo 2, che ha introdotto un altro strumento di partecipazione degli avvocati alla formazione delle valutazioni di professionalità dei magistrati, attraverso il sistema delle segnalazioni da parte degli ordini. Evidentemente da tale norma discende il ripristino, nei Consigli, di un secondo avvocato elettivo.

La lettera c) introduce una serie di disposizioni aggiuntive. In particolare il comma 16 e il comma 17 sono disposizioni transitorie dirette rispettivamente la prima a individuare il periodo di valutazione dei magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, a prorogare il termine di otto anni la seconda per gli incarichi direttivi, e semi direttivi previsto dalla nuova normativa per coloro che esercitano le funzioni alla data della sua entrata in vigore, e ciò per evitare che il Consiglio superiore della magistratura debba assegnare, in breve, tempo centinaia di incarichi.

Mentre il comma 18, che modifica la tabella b), è conseguente alla riformulazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 operata dall'articolo 2, il comma 19 recupera la norma dell'articolo 6 che stabilisce un incremento stipendiale per i magistrati ordinari tirocinanti, per il quale vi è idonea copertura.

Il comma 20 reca tre disposizioni che modificano il decreto legislativo n. 240 del 2006, la prima opera una delegificazione per consentire il decentramento nella nomina dei funzionari delegati, la seconda è diretta ad introdurre un'idonea procedura per consentire al Ministro della giustizia di conoscere preventivamente le esigenze di bilancio locali, in modo da valutarle e tenerne conto nelle richieste in sede di legge finanziaria. La terza, infine, definisce meglio gli ambiti di competenza centrale e di competenza decentrata nella struttura dell'amministrazione giudiziaria.

Il comma 21 è diretto a definire una disciplina dei fuori ruolo, attualmente assolutamente insufficiente come dichiarato anche dall'ex ministro Castelli. Il comma 22 consente un aumento di tredici unità di personale amministrativo per il Consiglio superiore della magistratura in ragione delle impegnative attività che saranno richieste all'organo di autogoverno dei magistrati per l'attuazione delle valutazioni quadriennali disposte dalla nuova normativa.

Il comma 23 introduce nuovi e più oggettivi criteri per la definizione e l'individuazione delle sedi disagiate.

Il comma 24, infine, reca una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi meramente compilativi che consentono il coordinamento delle norme sul sistema giudiziario.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) protesta vivamente per il comportamento del Governo che sembra non tenere in alcun conto gli accordi raggiunti in Comitato ristretto, e soprattutto per l'evidente scorrettezza regolamentare consistente nel tentativo di inserire, nell'articolo 4, disposizioni attualmente contenute nell'articolo 6, e per le quali vi sono delle proposte di stralcio che dovranno essere a suo tempo esaminate.

Il presidente SALVI ritiene fondata l'osservazione del senatore Manzione e al riguardo rileva che, mentre le prime quattro disposizioni recate dal nuovo testo del subemendamento 4.1000/2 si riferiscono effettivamente all'emendamento 4.1000 e possono essere quindi votate, le altre potranno essere utilmente esaminate in relazione agli articoli a cui si riferiscono, e cioè all'articolo 5 e all'articolo 6.

Concordano con il senatore Manzione il senatore CENTARO (*FI*) e il senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*), il quale invita il Governo a ritirare la parte dell'emendamento che si riferisce a disposizioni di cui si proponeva lo stralcio.

Concordano il senatore CASSON (*Ulivo*) e il relatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), il quale, riservandosi di esprimersi successivamente sulle

questioni oggetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del nuovo testo del subemendamento 4.1000/2, esprime parere favorevole sulle prime due disposizioni recate dall'emendamento, osservando come queste rappresentino un'accettabile mediazione tra la proposta del originaria del testo del Governo, che escludeva gli avvocati dalla partecipazione alle procedure di valutazione dei magistrati da parte dei Consigli giudiziari, e la posizione espressa dal Comitato ristretto, favorevole invece a tale partecipazione. Infatti l'emendamento del Governo, da un lato mantiene la presenza istituzionale del Presidente del Consiglio nazionale forense, e dall'altra, consente una partecipazione indiretta degli avvocati alle procedure di valutazione attraverso il sistema introdotto con l'emendamento 2.1500/51.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione delle lettere a) e b) del subemendamento 4.1000/2, mentre le norme recate nella seconda parte dell'emendamento saranno oggetto di uno specifico esame in sede di esame degli articoli 5 e 6.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) annuncia voto contrario all'emendamento del Governo, osservando che il testo illustrato dal Sottosegretario appare illogico, contraddittorio e foriero di effetti dirompenti sul sistema di valutazione dei magistrati.

In primo luogo infatti non si comprende perché la presenza di una figura istituzionale come il Presidente dell'ordine degli avvocati sarebbe apprezzabile in sede nazionale e pericolosa in sede locale: se si teme infatti che la partecipazione alle attività di valutazione dei magistrati da parte di un avvocato possa essere viziata da inimicizia e determinare forme di condizionamento, non si vede perché ciò debba essere vero a livello distrettuale e non a livello di Corte di cassazione.

In secondo luogo non si capisce perché i rischi che si paventano, di condizionamento della valutazione del magistrato derivante dalla presenza di un avvocato, parte del processo, nel Consiglio giudiziario, debbano essere maggiori rispetto a quelli di condizionamenti esercitati dai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero che pure possono far parte del Consiglio giudiziario, e che siano anch'essi parte in un processo assegnato al valutando.

Soprattutto però appare paradossale l'idea di aver superato questi fantomatici rischi con il sistema introdotto con il subemendamento 2.1500/51. Infatti è a suo parere del tutto evidente che un conto è un giudizio collegiale nel quale un soggetto istituzionale, il rappresentante dell'ordine degli avvocati, esprime una valutazione sotto la propria responsabilità, mentre ben altro è costringere chi deve valutare il magistrato a prendere atto di valutazioni espresse in maniera anonima e potenzialmente irresponsabile da un organo come il Consiglio dell'ordine, con il rischio di spostare il conflitto potenziale dal livello personale a quello istituzionale.

Il senatore CENTARO (*FI*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo, rilevando l'inspiegabile asimmetria tra la partecipazione istituzionale del Presidente del Consiglio nazionale forense al Consiglio direttivo della Corte di cassazione e la disciplina dei Consigli giudiziari.

Il senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*) annuncia voto favorevole all'emendamento del Governo, osservando che il sistema derivante dall'approvazione di questa norma e del subemendamento 2.1500/2 rappresenta un apprezzabile compromesso tra l'esigenza di coinvolgere gli avvocati nella valutazione dei magistrati e quella di evitare interferenze improprie.

Il senatore VALENTINO (*AN*) annuncia voto contrario all'emendamento del Governo. Nell'osservare come il sistema introdotto con il subemendamento 2.1500/51 non vada esente da perplessità sul piano applicativo, egli rileva comunque l'opportunità di non cancellare la partecipazione di una figura istituzionale come il Presidente dell'Ordine degli avvocati alle attività del Consiglio dell'Ordine e in particolare alla procedura di valutazione dei magistrati.

Il senatore CASSON (*Ulivo*), pur comprendendo le ragioni dell'emendamento del Governo e preannunciando che si conformerà alla disciplina di Gruppo, ritiene che sarebbe stata comunque preferibile la formulazione originaria dell'emendamento 4.1000.

La prima parte del nuovo testo dell'emendamento 4.1000/2, posta ai voti, è approvata.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.1000 nel testo modificato.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) annuncia la propria astensione sull'articolo 4, osservando come la formulazione conseguente all'approvazione del subemendamento proposto dal Governo rappresenti una grave violazione dei corretti rapporti che devono intercorrere da un lato tra il Parlamento e l'Esecutivo, dall'altro fra questo e la sua maggioranza.

Il presidente SALVI, nell'osservare come spesso i Governi tendano effettivamente a dimenticare che, al di là delle loro proposte, la potestà legislativa spetta al Parlamento, ritiene peraltro di dover dare pubblicamente atto al sottosegretario Scotti della sua grandissima correttezza istituzionale e dell'abnegazione con cui mette sempre a disposizione della Commissione e del Parlamento la sua cultura e la sua esperienza giuridica.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,30.

Il sottosegretario SCOTTI si dichiara disponibile a ritirare le proposte di modifica contenute nella seconda parte del subemendamento 4.1000/2, fatte salve quelle per cui avrà un'indicazione contraria dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

La proposta di stralcio S2 del senatore Manzione, con la quale si propone lo stralcio dell'intero articolo 5, e sulla quale il parere del RELATORE è favorevole, mentre il GOVERNO si rimette alla Commissione, posta ai voti, è approvata.

Risultano pertanto decaduti gli emendamenti all'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore CENTARO (*FI*) manifesta la disponibilità a non stralciare le disposizioni transitorie di cui ai commi 3 e 4, queste ultime così come riformulate dall'emendamento 4.1000/2.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) ritiene necessario non stralciare, al fine di rendere possibile lo svolgimento delle complesse attività di valutazione dei magistrati, il comma 35 dell'articolo 6, di cui propone una riformulazione con l'emendamento 6.800.

Il sottosegretario SCOTTI sottolinea la necessità di non stralciare la disposizione di cui all'articolo 21, che consente l'adeguamento del trattamento economico dei magistrati ordinari in tirocinio, nonché quella di cui al comma 57, che reca il ruolo organico della magistratura come modificato dalla riformulazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, recata dall'articolo 2.

La Commissione concorda.

Il RELATORE illustra dunque la proposta S.50, che unifica le proposte di stralcio all'articolo 6, nel senso di proporre lo stralcio di tutti i commi, ad eccezione di quelli testé indicati da lui, dal senatore Centaro e dal sottosegretario Scotti, nonché di quelli, evidentemente già soppressi, corrispondenti a disposizioni già approvate con riferimento agli articoli 2 e 4.

La Commissione approva la proposta di stralcio.

Il sottosegretario SCOTTI, prendendo atto della disponibilità manifestata dal senatore Centaro, illustra l'emendamento 6.900, che propone la riformulazione del comma 4 dell'articolo 6, nel senso già indicato dal subemendamento 4.1000/2.

Il senatore VALENTINO (AN), nel concordare con l'emendamento 6.900, esprime però perplessità sul complicato sistema dei periodi di proroga degli incarichi direttivi e semi direttivi ivi previsto.

Dopo una discussione cui partecipano i senatori CENTARO (FI), Massimo BRUTTI (Ulivo), MANZIONE (Ulivo) e CASSON (Ulivo), il sottosegretario SCOTTI riformula l'emendamento nel senso di chiarire che le nuove disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi o semi direttivi entrano in vigore sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge, e che coloro che, alla data di entrata in vigore della legge hanno superato il limite di tempo dell'incarico o che lo superano nei sei mesi successivi, sono prorogati fino alla scadenza di detto termine.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 6.800 del senatore Manzione, posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è approvato.

Risultano decaduti, preclusi o assorbiti gli altri emendamenti all'articolo 6.

L'articolo 6 nel testo emendato, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE illustra la proposta di stralcio S.100, con la quale si propone di stralciare interamente l'articolo 7.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

La proposta di stralcio, posta ai voti, è approvata.

Risultano pertanto decaduti gli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore CENTARO (FI) fa proprio l'emendamento 7.0.1 del senatore Palma, che si propone l'equiparazione fra i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.

L'emendamento, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, posto ai voti, non è approvato.

Il RELATORE illustra l'emendamento 8.100, che accoglie taluni rilievi della Commissione bilancio.

L'emendamento, posto ai voti col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 8 nel testo emendato.

Il rappresentante del GOVERNO illustra l'emendamento 8.0.1, recante una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi compilativi per il coordinamento delle norme sull'ordinamento giudiziario.

L'emendamento, posto ai voti col parere favorevole del RELATORE, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 9.

Il sottosegretario SCOTTI illustra la seguente proposta di modifica del titolo del disegno di legge: «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario».

La Commissione approva.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dà mandato al relatore di valutare l'opportunità di proposte di coordinamento formale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E PROPOSTE DI STRALCIO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1447

Art. 4.

4.1000/2 (testo 2)

IL GOVERNO

All'emendamento 4.1000, a) nel comma 1, all'articolo 1, ivi richiamato, al comma 1, le parole ", che sono membri di diritto" sono soppresse;

b) nel comma 8, art. «9»:

comma 1 del decreto legislativo 25 del 2006 le parole "e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto" sono soppresse;

comma 2 la parola «otto» è sostituita da quella «nove», quella «due» è sostituita da quella «tre», le parole «un avvocato» sono sostituite da quelle «due avvocati» e la parola nominato è sostituita da quella «nominati»;

comma 3 la parola «tredici» è sostituita da quella «quattordici», quella «tre» è sostituita da quella «quattro», la parola «due» è sostituita da quella «tre»;

comma 3-bis la parola «diciannove» è sostituita da quella «venti», quella «cinque» è sostituita da quella «sei», la parola «tre» è sostituita da quella «quattro»;

c) Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

16. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

17. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi da 6 a 12, del decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, mantengono le loro funzioni, in deroga ai commi 7 e 9 per i seguenti periodi massimi: diciotto mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre otto anni, un anno se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni e sei mesi fino ad otto anni, sei mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre

sette anni fino a sette anni e sei mesi. Decorsi tale periodi, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semi-direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge.

18. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, sostituita con la legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

19. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 come sostituita dalla presente legge.

20. Nel decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari elaborano, acquisite le valutazioni del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia al fine della predisposizione della proposta di bilancio alla luce dell'articolo 110 della Costituzione. La entità dei relativi finanziamenti è determinata, per ciascun anno ed entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio dal Ministero della giustizia sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il programma può essere modificato, nel corso dell'anno, dal capo dell'ufficio sentito il dirigente amministrativo, per sopravvenute esigenze.»;

c) nell'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

nel comma 1 le parole "le direzioni" sono sostituite dalle altre "salve le attribuzioni di cui al comma 3 degli organi centrali del Ministero della giustizia, le direzioni", e dopo la lettera d) è inserita la seguente "b-bis. Le spese di giustizia";

nel comma 3, nella lettera e) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché l'autorizzazione alla indizione dei concorsi in ambito locale", e dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: "l-bis. La programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la progettazione dei sistemi informativi automatizzati"; l-ter. Il coordinamento e la gestione del servizio statistico di interesse nazionale; l-quater. La gestione delle risorse materiali, beni e servizi, limitatamente ai rapporti con la cassa depositi e prestiti per l'edi-

lizia giudiziaria, la gestione dei contributi di cui al Regio decreto 24 aprile 1941, n. 392 e dagli acquisti di beni e servizi di livello nazionale da operare attraverso gara europea o ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

21. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura su richiesta del Ministro della giustizia e previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. In detto limite, ed in quello di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, quelli in servizio all'estero per effetto della azione comune 96/277/GAI in data 22 aprile 1996 dell'Unione Europea o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

22. In relazione alle aumentate attività il Consiglio superiore è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di 13 unità di personale amministrativo dipendente dalla pubblica amministrazione in posizione di comando. A tali comandi si applica l'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e non possono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

23. L'articolo 1, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133 è sostituito dal seguente:

«2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrano i seguenti requisiti:

mancata copertura nell'ufficio di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

limitatamente agli uffici di primo grado, presenza nell'ufficio, negli ultimi cinque anni, di magistrati assegnati come primo incarico almeno nella percentuale del 10 per cento;

vacanze superiori alla media della copertura nazionale nell'ultimo triennio;

elevato numero di affari civili e penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata»;

24. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere al

coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque alla emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

4.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

''Art. 4. - (*Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25*).
- 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

''È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense''.

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: ''un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,'' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari''.

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

''Art. 4. - (*Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati*). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere compo-

sta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età''.

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: ''direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150'' sono soppresse;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

''a-bis) formula il parere sulla tabella della Procura generale presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei sostituti impediti, proposti dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali'';

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

''b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni'';

d) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

e) alla lettera g) la parola: "anche" è soppressa e le parole: "ad ulteriori" sono sostituite dalla seguente: "alle".

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: "componenti, avvocati e professori universitari" sono sostituite dalle altre: "il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari", le parole: ", anche nella qualità di vice presidenti," sono soppresse e le parole: "e d)" sono sostituite dalle seguenti: "e *a-bis*)".

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-*bis*. - (*Quorum*). - 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente".

All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da otto altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e due componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominato dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquanta e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da tredici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno

del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.'';

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

''3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da diciannove altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni''.

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

''Art. 9-bis. - (*Quorum del consiglio giudiziario*). - 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente''.

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

I-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.”.

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: ”un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,” sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

”Art. 12. - (*Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari*). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (*Assegnazione dei seggi*). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (*Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace*). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a

quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-*quater*. – (*Assegnazione dei seggi per i giudici di pace*). – 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età”.

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) soppressa

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

”b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;”;

d) alla lettera h), la parola: ”anche” è soppressa e le parole: ”ad ulteriori” sono sostituite dalla seguente: ”alle”.

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ”, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace” e la parola ”, d)” sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

''Art. 18-bis. - (*Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale*). - 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale''».

4.1

PITTELLI

Sopprimere l'articolo.

4.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.

4.2

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

''Art. 1. - (*Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). - 1. E istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre

1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni»».

4.3

MANZIONE

Al comma 1, sostituire l'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 1. – (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura Generale, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da due avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritti da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito – con modificazioni – dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominati dal Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente al successivo comma 8 sopprimere la lettera a).

4.4

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, «all'Articolo 1» ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «dal primo presidente e dal Procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto,» con le altre: «dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto,».

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, «all'Articolo 1» ivi richiamato, sostituire le parole: «dal primo presidente e dal Procuratore generale presso la stessa Corte, che ne sono membri di diritto,» con le parole: «dal primo Presidente, dal Procuratore generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio nazionaleforense, che ne sono membri di diritto,».

Conseguentemente al comma 8 sopprimere la lettera a).

4.6

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 1, «all'Articolo 1» del decreto legislativo n. 25 del 2006, dopo le parole: «stessa Corte», aggiungere le seguenti: «e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense»; e sostituire le parole: «e da due avvocati» con le seguenti: «e da un avvocato».

Conseguentemente, sostituire la parola: «iscritti» con Il seguente: «iscritto», e la parola: «nominati», con la seguente: «nominato».

4.7

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 1, capoverso «all'Articolo 1» comma 1, dopo le parole: «procuratore generale presso la stessa Corte», aggiungere le seguenti: «e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense».

4.8

D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso «Articolo 1» comma 1, dopo le parole: «dal procuratore generale presso la stessa Corte», aggiungere le seguenti: «e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense».

4.9

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, «all'Articolo 1» ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all'ufficio del massimario e del ruolo».

4.10

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

''Art. 4. – (*Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione*). – 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo''».

4.11

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, «Art. 4» ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori».

Conseguentemente al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori» e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno quindici elettori» con le altre: «da almeno cinque elettori».

4.12

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, «Art. 4-bis» ivi richiamato, sostituire le parole «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le seguenti: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

Conseguentemente, al comma 12, all'articolo 12-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le seguenti: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

4.13

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.14

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

4.15

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 7, «Art. 8-bis» ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «di sette componenti» con le seguenti: «della metà più uno dei componenti».

4.16

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 7, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, sopprimere le parole: «, in essi computati anche i membri di diritto».

4.17

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.18

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 8 sopprimere la lettera a).

4.19

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.20

CASTELLI

*Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:**«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

''2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecento cinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito''».

4.21

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 8, lettera b), «Art. 9», comma 2 del decreto legislativo n. 25 del 2006, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «otto»; le parole: «tre componenti non togati», con le seguenti: «due componenti non togati»; nonché le parole: «due avvocati» con le seguenti: «un avvocato»; conseguentemente, sostituire la parola: «nominati», con la seguente: «nominato».

4.22

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito''».

4.23

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 8, lettera c), «Art. 9», comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2006, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «tredici»; le parole: «quattro componenti non togati», con le seguenti: «tre componenti non togati»; nonché le parole: «tre avvocati», con la seguente: «due avvocati».

4.24

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

4.25

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 8, lettera d), all'art. 9, comma 3-bis del decreto legislativo n. 25 del 2006, sostituire la parola: «venti», con la seguente: «diciannove»; le parole: «sei componenti non togati», con le seguenti: «cinque componenti non togati»; nonché le parole: «quattro avvocati», con la seguente: «tre avvocati».

4.26

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 9, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere le parole: «, in essi computati anche i membri di diritto».

4.27

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 12. – (*Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari*). –
1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;
- b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
- c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre

trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;
- b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;
- c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

- a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;
- b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo».

4.28

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

4.29

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 13 sopprimere la lettera c).

4.30

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

4.31

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 13, all'articolo 15 comma 1 del decreto legislativo n. 25 del 2006 sostituire la lettera c) con la seguente: «le lettere c) ed f) sono abrogate».

4.32

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 13, all'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente lettera:

«e) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "deliberano in ordine alle autorizzazioni extra-giudiziarie dei magistrati all'assunzione di incarichi di docenza nelle Università, nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, nonché nelle Scuole delle Forze di Polizia senza alcun pregiudizio per le esigenze dell'ufficio e per non più di quattro ore mensili"»;

Conseguentemente, all'art. 6, comma 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis: all'art. 16, comma 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, aggiungere in fine le seguenti parole: », nonché dei consigli giudiziari di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2006, limitatamente alle autorizzazioni extra-giudiziarie dei magistrati all'assunzione di incarichi di docenza nelle Università, nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, nonché nelle Scuole delle Forze di Polizia senza alcun pregiudizio per le esigenze dell'Ufficio e per non più di quattro ore mensili».

S.2

MANZIONE

Stralciare l'articolo 5.

Art. 5.**5.2**

MANZIONE

Stralciare l'articolo 5.
_____**5.1**

PITTELLI

Sopprimere l'articolo.
_____**5.3**

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.
_____**5.250**

PALMA

Sopprimere il comma 1 in relazione al comma 1-bis del decreto legislativo n. 240 del 2006.
_____**5.4**

BRUTTI Massimo, CASSON

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

''1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'attività giurisdizionale, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione

centrale e alle altre istituzioni, instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziarie con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario e il dirigente amministrativo consultano almeno una volta l'anno i magistrati titolari di funzioni semi-direttive e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Convocano, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente.».

5.5

MANZIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10 commi 9, 10, 11 e 14 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'attività giurisdizionale, distribuisce il lavoro, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale ed alle altre istituzioni, instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo consultano almeno una volta l'anno i magistrati titolari di funzioni semi-direttive ed i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consultano, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati ed i risultati raggiunti nell'anno precedente.».

5.6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, sostituire il comma 1-bis dell'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dirige l'ufficio e provvede in particolare ad adottare gli atti relativi all'organiz-

zazione interna; a distribuire il lavoro assegnandolo a sé e agli altri magistrati; a vigilare sull'adempimento dei doveri di deontologia professionale da parte dei magistrati, adottando, all'occorrenza, le iniziative utili per promuoverne il più puntuale rispetto e, in mancanza, i provvedimenti previsti dalla legge; a formulare proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni; ad ottimizzare le risorse dell'ufficio e ad instaurare e mantenere rapporti di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.».

5.251

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo n. 240 del 2006, dopo le parole: «titolare delle funzioni» aggiungere le parole: «direttive giudicanti».

5.252

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo n. 240 del 2006, sopprimere le parole: «distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura» ed aggiungere in fondo le parole: «Il magistrato titolare delle funzioni direttive giudicanti di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14 distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura».

5.7

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, sostituire il comma 1-ter dell'articolo 1 ivi richiamato con il seguente:

«1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta periodicamente i magistrati dell'ufficio, i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, e il Consiglio dell'ordine forense, al fine di acquisire osservazioni sull'andamento dell'attività dell'ufficio ed eventuali proposte di carattere organizzativo. Organizza almeno una volta all'anno una conferenza per illustrare alle rappresentanze sindacali il progetto di orga-

nizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente.».

5.8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, al comma 1-ter dell'articolo 1 ivi richiamato sostituire le parole: «una volta» con le seguenti: «due volte».

5.9

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 1, all'articolo 1, comma 1-ter del decreto legislativo n. 240 del 2006, al primo periodo, dopo le parole: «osservazioni e proposte», aggiungere le seguenti: «redatte in forma scritta, sulle quali il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semi-direttive e al dirigente amministrativo, nel caso di non accoglimento redige parere motivato».

5.10

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 1, all'articolo 1, comma 1-ter del decreto legislativo n. 240 del 2006, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, acquisendo dai suddetti organi osservazioni e proposte redatte in forma scritta sulle quali, nel caso di non accoglimento, redige parere motivato».

5.300

BRUTTI Massimo, CASSON

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. All'articolo 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del

Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari»».

5.11

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

5.12

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 3.

5.13

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 4.

5.14

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

» Art. 4. - (*Programma delle attività annuali.*) – 1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8 o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.'».

5.15

BRUTTI Massimo, CASSON

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Programma delle attività annuali*). – 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il magistrato titolare e il dirigente amministrativo degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborato acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, un programma delle attività di amministrazione da svolgersi nell'anno successivo con l'indicazione dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

2. Se il programma di cui al comma 1 non è adottato entro il termine ivi indicato, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte, d'intesa con i rispettivi dirigenti amministrativi, provvedono ad adottare il relativo atto entro il 31 luglio, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente amministrativo.

3. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell'ufficio e il dirigente amministrativo, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, apportano le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte, d'intesa con i rispettivi dirigenti amministrativi, provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il tracciatore dell'ufficio ed il dirigente amministrativo.

4. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia e i rispettivi dirigenti amministrativi, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semi-direttive, trasmettono il programma di cui al comma 1 al Ministero della giustizia. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la corte di sezione o dal Procuratore nazionale antimafia.

5. Il programma, nei limiti del finanziamento accordato, può essere modificato nel corso dell'anno su concorde iniziativa dal titolare dell'ufficio giudiziario o del dirigente amministrativo in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver accusato le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive agli uffici di cui al comma 4, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3.

6. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 8, al Ministero della giustizia nella ipotesi di cui al comma 4, ed al consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari».

5.16

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 4. - (*Programma delle attività annuali*). - 1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Durante l'anno al programma possono apportarsi modifiche per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indi-

spensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

5.17

MANZIONE

Al comma 4, all'articolo 4 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il magistrato titolare ed il dirigente amministrativo degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4 comma 1 lettera c), all'articolo 14 comma 1 lettera b), e all'articolo 16 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio».

5.18

BARBOLINI

Al comma 4, capoverso «Art. 4», inserire dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Se il programma di cui al comma 1 non è adottato entro il termine ivi indicato, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte, d'intesa con i rispettivi dirigenti amministrativi, procedono ad adottare il relativo atto entro il 31 luglio, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente amministrativo».

5.19

MANZIONE

Al comma 4, all'articolo 4 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Il programma, nei limiti del finanziamento accordato, può essere modificato nel corso dell'anno su concorde iniziativa del titolare dell'ufficio giudiziario e del dirigente amministrativo in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 1».

5.20

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

5.21

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 5.

5.22

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 6.

5.23

CASTELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«4. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 240 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 7. – (Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria). – 1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni

di cui all'articolo 6, comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti:

- a) il personale e la formazione;
- b) i sistemi informativi automatizzati;
- c) le risorse materiali, i beni e i servizi;
- d) le statistiche.

2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari.

3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

- a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;
- b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
- c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
- d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
- e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
- f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
- g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
- h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
- i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
- l) provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.

4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1 delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica è prevista l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito delle

direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato''».

5.24

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

*Sopprimere il comma 7.***5.25**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 7.***S.50**

IL RELATORE

All'articolo 6 stralciare i commi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 e 56..

S.3

MANZIONE

*Stralciare i commi 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35.***S.4**

MANZIONE

Stralciare i commi 12, 17, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

S.5

MANZIONE

Stralciare i commi 24, 25, 26 e 36.

S.6

MANZIONE

Stralciare i commi 51 e 52.

Art. 6.**6.900**

IL GOVERNO

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all'articolo 10 commi da 6 a 12, del decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, mantengono le loro funzioni, in deroga ai commi 7 e 9 per i seguenti periodi massimi: diciotto mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre otto anni, un anno se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni e sei mesi fino ad otto anni, sei mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni fino a sette anni e sei mesi. Decorsi tale periodi, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge."

6.900 (testo 2)

IL GOVERNO

Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e pertanto fino al decorso del predetto termine, mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo del conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della predetta legge.

6.800

MANZIONE

Sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato di tredici unità, di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura correlate a particolari attività di servizio;

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

35-bis. L'aumento della pianta organica di cui al numero 1 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura;

35-ter. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 è conseguentemente abrogato.».

6.3

MANZIONE

Stralciare i commi 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

6.41

MANZIONE

Stralciare i commi 12, 17, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

6.62

MANZIONE

Stralciare i commi 24, 25, 26 e 36.

6.111

MANZIONE

Stralciare i commi 51 e 52.

6.2

PITTELLI

Sopprimere i commi 1, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54 e 56.

6.4

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

6.5

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 1.

6.250

PALMA

Sopprimere il comma 1.

6.6

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.251

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, sopprimere la lettera a).

6.252

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, sopprimere la lettera b).

6.7

BATTAGLIA Antonio

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del molo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito, che di legittimità se il relativo posto è vacante. Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive né semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere c) e d).

6.253

PALMA

Al comma 1 lettera b), in relazione all'articolo 30 del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, dopo le parole: «se il relativo posto è vacante» aggiungere le parole: «Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, salvo che il collocamento fuori del ruolo organico sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive. Una volta ricollocato in ruolo, anche in soprannumero, il magistrato può partecipare ai concorsi per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, ad eccezione dei posti la cui vacanza si è determinata nel periodo di vigenza del Consiglio superiore della magistratura di cui è stato componente elettivo ovvero si è determinata per collocamento a riposo nei sei mesi successivi alla cessazione dalla carica».

6.254

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, sopprimere la lettera c).

6.8

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «il terzo periodo è sostituito dal» con le parole: «dopo il secondo periodo è aggiunto il».

6.255

PALMA

Al comma 1 lettera c), in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, sopprimere le parole: «mediante concorso virtuale».

6.9

CASTELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, anche in soprannumero,».

6.10

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. al secondo comma, al terzo periodo, dopo la parola: "elezione", aggiungere le seguenti ", se il relativo concorso risulta essere stato bandito nell'anno precedente,"».

6.11

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.256

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, sopprimere la lettera d).

6.12

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:**«d-bis) al comma 4, sono soppresse, nel primo periodo le parole: "o ad altre funzioni" e conseguentemente al quarto periodo sono soppresse le parole: "ad altre funzioni"».*

6.13

DEL PENNINO, ZICCONI, BIONDI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:**«d-bis) al comma 6, sono sostituite le parole: "del quarto anno" con le seguenti: "dell'anno"».*

6.14

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:**«d-bis. il comma 7 è soppresso».*

6.15

MANZIONE

Sopprimere il comma 2.

6.16

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

6.17

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

6.19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre sei anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico della magistratura.

Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano decorso il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.18

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, prima delle parole: «I magistrati», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «Salvo che non cessino prima dal servizio per sopravvenuti limiti di età e, in tale caso, sino al detto momento,».

6.20

PIONATI

Al comma 4, sostituire le parole da: «da oltre otto anni» fino alla fine del comma, con le altre: «da almeno sei anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di ulteriori trenta mesi. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza dei trenta mesi dalla scadenza dei sei anni di permanenza. Ai magistrati di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 45 decreto legislativo n.160/2006».

6.21

D'AMBROSIO

Al comma 4 le parole: «da oltre otto anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di diciotto mesi» sono sostituite: «da quattro anni mantengono le funzioni sino all'espletamento del concorso per la copertura del posto, per il quale è bandito concorso dal Consiglio Superiore della Magistratura. A detto concorso gli stessi possono partecipare a meno che dall'attribuzione delle funzioni siano decorsi oltre sei anni. In tal caso mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di due anni trascorsi i quali tornano a svolgere, anche in soprannumero, funzioni non direttive né semidirettive presso lo stesso ufficio».

6.22

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».

6.23

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze,».

6.24

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

6.25

ZICCONI

Al comma 4, prima delle parole: «Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata» è inserito il seguente periodo: «La decadenza prevista nei casi sopra indicati, per decorrenza dei periodi massimi di mantenimento delle loro funzioni non si verifica nei confronti dei magistrati che ricoprono incarichi semidirettivi, giudicanti, e che abbiano già superato i limiti di età per il conferimento di altre funzioni semidirettive e direttive, previsti dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006».

6.26

ZICCONI

Al comma 4, prima delle parole: «Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata ...» è inserito il seguente periodo: « La decadenza prevista nei casi sopra indicati, per decorrenza dei periodi massimi di mantenimento delle loro funzioni non si verifica nei confronti dei magistrati che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già supe-

rato i limiti di età per il conferimento di altre funzioni semidirettive e direttive, previsti dagli articoli 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006».

6.27

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui sia prevista la cessazione dei magistrati dal servizio per sopravvenuti limiti di età nei due anni successivi al termine dell'incarico ricoperto. In tale caso il detto incarico è prorogato, a domanda del magistrato, sino alla cessazione dal servizio».

6.28

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

6.29

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

6.30

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 6.

6.31

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «quarto» con la seguente: «primo».

6.32

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

6.33

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 7.

6.34

CASTELLI

Sopprimere il comma 7.

6.35

CASTELLI

Sopprimere il comma 8.

6.36

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 9.

6.37

CASTELLI

Sopprimere il comma 9.

6.38

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia. La ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui al successivo articolo 7-bis».

Conseguentemente sopprimere i commi 12 e 17, e al comma 23 sostituire le parole: «degli articoli 7-bis e 7-ter» con le parole: «dell'articolo 7-bis».

6.39

CASTELLI

Sopprimere il comma 10.

6.40

CASTELLI

Al comma 11, sopprimere la lettera d).

6.42

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 12.

6.257

PALMA

Sopprimere il comma 12.

6.43

CASTELLI

Al comma 12, capoverso «art. 2-bis», sostituire le parole: «In conformità delle deliberazioni» con le seguenti: «sulla base delle deliberazioni».

6.44

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 13.

6.350

MANZIONE

Al comma 14, all'art. 11-bis del regio decreto n. 12 del 1941, sopprimere le parole da: «o comunque» sino alla fine del comma.

6.45

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 14.

6.46

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

''Art. 11-bis. - (*Domicilio del magistrato*). – 1. Il magistrato ha l'obbligo di comunicare il proprio domicilio che deve essere fissato preferibilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai centoventi chilometri. La comunicazione è inviata in forma scritta al Presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio, al Ministero della Giustizia e al Consiglio superiore della magistratura''».

6.47

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 14, all'articolo 11-bis del regio decreto n. 12 del 1941, sostituire la rubrica con: «(Residenza del magistrato)» e sostituire la parola: «domicilio», ovunque ricorra, con: «residenza». Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «Il Consiglio giudiziario, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 15 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 25 del 2006, è tenuto a monitorare l'assiduità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti del magistrato al quale sia stata concessa l'autorizzazione di cui al secondo periodo del presente comma. Gli eventuali spostamenti dei magistrati che hanno fissato la propria residenza in un comune diverso da quello ove ha sede l'ufficio non possono comportare oneri a carico di qualsiasi amministrazione dello Stato».

6.48

D'AMBROSIO

Al comma 14 che modifica l'articolo 11-bis del regio decreto n. 12 del 1941 sostituire la rubrica con la seguente: «(Residenza del magistrato)».

6.49

D'AMBROSIO

Al comma 14 articolo 11-bis ivi richiamato, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il magistrato ha l'obbligo di fissare la propria residenza nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 209-bis del presente regio decreto può essere autorizzato a fissare la propria residenza ad una distanza non superiore ai sessanta chilometri dal centro della città».

6.50

PITTELLI

Al comma 14 articolo 11-bis ivi richiamato, sopprimere le parole da: «o comunque», sino alla fine del comma.

6.551

CASSON

Al comma 14, articolo 11 ivi richiamato, dopo le parole: «per il servizio» aggiungere le parole: «e senza oneri o spese di alcun genere a carica di amministrazioni pubbliche».

6.52

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 16.

6.53

CASTELLI

Al comma 16, sopprimere la lettera b).

6.258

PALMA

Sopprimere il comma 17.

6.54

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 18.

6.55

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 18, sopprimere le parole da: «Il provvedimento di nomina», fino alla fine del comma.

6.56

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 19.

6.57

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere, al comma 19, la lettera a).

6.58

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 20, sostituire: «120», ovunque ricorra, con: «128».

6.59

CASTELLI

Sopprimere il comma 22.

6.60

IL GOVERNO

Al comma 22, capoverso «art. 192», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6.61

IL GOVERNO

Al comma 22, capoverso «art. 192», comma 3, dopo le parole: «ed il numero» aggiungere le seguenti: «, la validità».

6.259

PALMA

Al comma 24, in relazione all'articolo 196 del regio decreto n. 12 del 1941, sostituire il comma 1 con il seguente: «I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia o per svolgere incarichi di diretta collaborazione con il Ministro presso le Amministrazioni centrali dello Stato o per svolgere incarichi presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 150 unità salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317».

6.63

MANZIONE

Al comma 24, capoverso 1, sostituire la parola: «duecentotrenta» con la seguente: «centocinquanta».

6.64

PITTELLI

Al comma 24, all'articolo 196 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la parola: «duecentotrenta» con la seguente: «centocinquanta».

6.65

D'AMBROSIO

Al comma 25, articolo 196-bis (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati non può superare il periodo massimo di dieci anni».

6.66

CASSON, BRUTTI Massimo, D'AMBROSIO, DI LELLO FINUOLI

Al comma 25, articolo 196-bis ivi richiamato, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I magistrati di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo non possono prestare servizio, a qualsiasi titolo, in uffici giudiziari siti nella regione in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto prima di tre anni dalla data di immissione in possesso al termine del periodo di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura».

6.260

PALMA

Al comma 24, in relazione all'articolo 196 comma 2 del regio decreto n. 12 del 1941, dopo le parole: «regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,» aggiungere le parole: «quelli disposti per lo svolgimento di incarichi elettivi».

6.67

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via transitoria, per il periodo successivo al primo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono chiamati a prestare servizio presso il Ministero della giustizia settanta magistrati, di qualsiasi grado, appartenenti alla magistratura militare. I medesimi sono collocati fuori dal rispettivo ruolo, mantengono lo *status* economico e il relativo incarico cessa per dimissioni o per cessazione del servizio per sopravvenuti limiti di età. L'onere derivante dalle relative retribuzioni, e relativi accessori, rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza».

6.68

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere, al comma 27, la lettera a).

6.69

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 28 e 29.

6.70

IL GOVERNO

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:

''2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per il quale ricorrano i seguenti requisiti:

mancata copertura nell'ufficio di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

limitatamente agli uffici di primo grado, presenza nell'ufficio, negli ultimi cinque anni, di magistrati assegnati come primo incarico almeno nella percentuale del 10 per cento;

vacanze superiori alla media della copertura nazionale nell'ultimo triennio;

elevato numero di affari civili e penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata'';

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

''Art. 5. - (*Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione*). - 1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio, sino al quinto anno, ed in misura pari a due volte e mezzo quella ordinaria per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede successivamente al quinto, sino al decimo anno di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai magistrati destinati a sedi disagiate come primo incarico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di funzioni di secondo grado nell'ambito del medesimo distretto di provenienza, ovvero il conferimento di incarichi diretti vi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate''».

6.1

D'AMBROSIO

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: ''Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti''».

6.71

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 28, sopprimere la lettera a).

6.72

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 28, sopprimere la lettera b).

6.73

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 29.

6.74

IL GOVERNO

Sostituire il comma 29 con i seguenti:

«29. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente articolo, si applicano anche nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati destinati a sedi disagiate quali uditori giudiziari con funzioni, limitatamente al 50 per cento dei posti messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti vengano messi a concorso in numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento.

29-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente articolo, non si applicano ai magistrati indicati al comma 29, e per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, L. cit., così come modificato dal presente articolo, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

29-ter. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, dopo le parole: "all'articolo 5", sono inserite le seguenti: ", comma 2,"».

6.75

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 29, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei contenuti vigenti al tempo del trasferimento».

6.76

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 30.

6.77

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 30.

6.261

PALMA

Sopprimere il comma 30.

6.78

VALENTINO

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, primo comma, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "ventidue" e la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "undici";

2) all'articolo 4, al primo comma, le parole: "quattro supplenti" sono sostituite dalle seguenti: "sei supplenti";

3) all'articolo 4 il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b*); due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c*); due componenti eletti dal Parlamento";

4) all'articolo 5, primo comma, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "quattordici" e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette";

5) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Componenti eletti dai magistrati*). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di ventidue componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione di cui al comma 1 si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso le: Direzione nazionale antimafia;

c) in un collegio unico nazionale, per quattordici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati con funzioni di merito alla Corte suprema di cassazione.

3. Concorrono alle elezioni nei tre collegi nazionali le liste di candidati presentate da almeno cento elettori.

4. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di seggi assegnati al collegio.

5. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

6. Ciascun elettore non può presentare più di una lista.

7. I presentatori delle liste non sono eleggibili.

8. Le firme di presentazione delle liste sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni”.

6) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

”Art. 25. - (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). – 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio centrale elettorale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio centrale elettorale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 24; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonché quelli presenti in più di una lista e quelli ineleggibili; trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria generale del Consiglio superiore. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, sono inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.

11. I magistrati di cui ai commi 8, 9 e 10 possono votare anche presso un seggio diverso da quello dell'ufficio di appartenenza, purché ne facciano contestualmente richiesta al presidente del seggio elettorale dove intendono esercitare il voto. Il presidente del seggio, accogliendo la richiesta, dispone la comunicazione della circostanza alla commissione centrale elettorale”.

7) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

”Art. 26. - (*Votazioni*). – 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ciascun magistrato riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Il voto si esprime sempre con un unico voto di lista e con una sola preferenza per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

4. Sono bianche le schede prive di voto di lista valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto di preferenza espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. In questi casi rimane valido il voto di lista, se espresso regolarmente.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale”.

8) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

”Art. 27. - (*Scrutinio e assegnazione dei seggi*). – 1. La commissione centrale elettorale provvede ad assegnare i seggi dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

2. A tal fine, separatamente per ciascuno dei tre collegi unici nazionali:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi per i numeri dei seggi del collegio;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti assegnati ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età”.

9) L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

”Art. 39. - (*Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati*). – 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti”».

6.79

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 31.

6.80

CASTELLI

Al comma 31, capoverso «art. 7», sopprimere il comma 2.

6.81

CASTELLI

Al comma 31, capoverso «art. 7», sopprimere il comma 3.

6.82

CASTELLI

Al comma 31, capoverso «art. 7», sopprimere il comma 4.

6.83

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 32.

6.84

CASTELLI

Sopprimere il comma 32.

6.85

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 33.

6.86

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 34.

6.87

CENTARO

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis.1. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della Magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, tenuto conto delle previsioni per il personale in posizione professionale analoga presso il Ministero della giustizia nonché delle proprie specifiche esigenze funzionali ed organizzative;

b) le indennità del personale amministrativo non appartenente al proprio ruolo organico.

2. Il regolamento di cui al comma 1 non può comportare oneri aggiuntivi alla dotazione finanziaria del Consiglio superiore della Magistratura».

6.88

CENTARO

Dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

«34-bis.1. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di presidenza, disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, tenuto conto delle previsioni per il personale in posizione professionale analoga presso il Ministero della giustizia nonché delle proprie specifiche esigenze funzionali ed organizzative;

b) le indennità del personale amministrativo non appartenente al proprio ruolo organico.

2. Il regolamento di cui al comma 1 non può comportare oneri aggiuntivi alla dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

6.89

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 35.

6.262

PALMA

Sopprimere il comma 35.

6.263

PALMA

Al comma 35 sopprimere le parole: «In relazione alle aumentate attività».

6.90

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 36.

6.91

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 36, capoverso: «1-bis», sopprimere le parole: «i capi diartimento».

6.92

MANZIONE

Al comma 36, al capoverso: «1-bis» sopprimere l'ultimo periodo.

6.93

PITTELLI

Al comma 36, al capoverso: «1-bis» sopprimere l'ultimo periodo.

6.94

CASTELLI

Sopprimere il comma 38.

6.500

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 38.

6.264

PALMA

Sopprimere il comma 38.

6.95

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere il comma 39.

6.96

CASTELLI

Sopprimere il comma 39.

6.265

PALMA

Sopprimere il comma 39.

6.501

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 40 e 41.

6.266

PALMA

Sopprimere il comma 41.

6.267

PALMA

Sopprimere il comma 42.

6.502

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 43.

6.268

PALMA

Sopprimere il comma 43.

6.97

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Dopo il comma 43, è aggiunto il seguente comma:

«43-bis. L'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

”Art. 18. - (*Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense*). – I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato. L'incompatibilità si ritiene esclusa solo qualora l'iscrizione all'albo degli avvocati del soggetto con il quale intercorre il rapporto risulti unicamente nominale, in ragione della completa astensione di quest'ultimo dall'esercizio della professione».

6.600

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 45 e 46.

6.99

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 47 e 48.

6.98

CASTELLI

Sopprimere il comma 47.

6.269

PALMA

Sopprimere il comma 47.

6.100

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Al comma 7 sopprimere le parole: «unica nell'accesso».

6.101

CASSON

Al comma 47, al comma 10, dopo le parole: «Le funzioni direttive» aggiungere la parola: «superiori».

6.102

CASTELLI

Sopprimere il comma 48.

6.270

PALMA

Sopprimere il comma 48.

6.103

MANZIONE

Al comma 48, all'articolo 1-bis ivi richiamato, al capoverso 8, sopprimere le parole: «ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1 comma 9».

6.104

BIONDI, ZICCONI, DEL PENNINO

Al comma 48, all'articolo 1-ter della legge 7 maggio 1981, n. 180, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dalla presente legge, si applica anche alla magistratura militare».

6.105

IL GOVERNO

Al comma 48, capoverso 1-ter, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «si applica», aggiungere le seguenti: «ai soli magistrati militari che prestano servizio presso i tribunali militari e le corrispondenti Procure militari della Repubblica,»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

6.106

MANZIONE

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. All'articolo 5, primo comma della legge 7 maggio 1981, n. 180, le parole: ”, scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori” sono soppresse».

6.107

CASTELLI

Sopprimere il comma 49.

6.503

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 49.

6.108

CASTELLI

Sopprimere il comma 50.

6.110

PITTELLI

Sopprimre i commi 51 e 52.

6.112

CASTELLI

Sopprimere il comma 51.

6.271

PALMA

Sopprimere il comma 51.

6.113

CASTELLI

Sopprimere il comma 52.

6.504

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere il comma 52.

6.272

PALMA

Al comma 52, sopprimere le parole: «e militare».

6.506

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Sopprimere i commi 53, 54 e 55.

6.114

CASTELLI

Sopprimere il comma 53.

6.115

CASTELLI

Sopprimere il comma 54.

6.116

CASTELLI

Sopprimere il comma 55.

6.117

VALENTINO

Dopo il comma 55 inserire il seguente:

«55-bis. Le parole: "non superiore ad un decimo dei posti" contenute nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n. 303, sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento dei posti"».

6.118

CASTELLI

Sopprimere il comma 56.

6.119

VALENTINO

Dopo il comma 56 inserito il seguente:

«56-bis. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 è sostituito dal seguente:

''Art. 2. - (*Indennità in caso di trasferimento d'ufficio*). - 1 Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita per sei anni una indennità mensile determinata in base al quadruplo dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a dodici volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti previsti dall'articolo 1, comma 3, ed ai magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, vengano destinati alla sede disagiata di provenienza o, comunque, destinati ad altra sede disagiata».

6.120

VALENTINO

Dopo il comma 56 inserire il seguente:

«56-bis. Le parole: "non superiore ad un decimo dei posti" contenute nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998 n. 303 sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un quarto dei posti"».

6.121

CASTELLI

Sopprimere il comma 57.

6.122

VALENTINO

Dopo il comma 57 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«57-bis. L'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ha effetto, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e solo per il periodo ad essa successivo, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto».

6.123

VALENTINO

Dopo il comma 57 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«58. Nei confronti dei magistrati ordinari entrati in servizio successivamente al 1 gennaio 1990 si computa, ai fini pensionistici, senza onere di riscatto, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari».

6.124

VALENTINO

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

(Trattamento economico)

Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce: "Magistrati di tribunale"».

S.100

IL RELATORE

Stralciare l'articolo 7.

Art. 7.**7.1**

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Sopprimere l'articolo.

7.2

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

7.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.

7.3

IL GOVERNO

Il comma 6, primo periodo, è sostituito dal seguente:

«6. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la diminuzione del ruolo organico della magistratura militare ad un numero non inferiore a sessanta e non superiore sessantacinque unità, prevedendo un pari aumento del ruolo della magistratura ordinaria, nonché la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 6, è soppressa la lettera d).

7.4

IL GOVERNO

Al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'ordine di scelta per il transito segue l'ordine di ruolo organico, mediante interpello di tutti i magistrati militari. I magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a domanda, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato nella città sede di corte d'appello, con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte. Se le disponibilità per il transito non sono pari al numero dei magistrati in esubero, provvederà d'ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall'ultima posizione di ruolo organico.».

7.6

CASSON

Al comma 6 lettera a) sopprimere le parole: «partendo dall'ultima posizione di ruolo organico».

Alla lettera b), dopo le parole: «e della qualifica maturata», sostituire le parole: «ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto» con le seguenti: «con l'assegnazione di funzioni di primo o di secondo grado corrispondenti a quelle esercitate, escluse quelle direttive o semidirettive».

7.5

CASSON, CALVI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «dall'ultima posizione di ruolo organico;» sono aggiunte le parole: «a seguito della procedura di transito, mediante interpello o d'ufficio, deve risultare garantita almeno la medesima percentuale di presenza di genere femminile rispetto a quella maschile, già esistente nel ruolo organico della magistratura militare all'atto della apertura della procedura di transito;».

7.7

IL GOVERNO

Il comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«j) i tribunali militari sono ridotti a tre, uno per ciascuna delle seguenti circoscrizioni:

- (1) Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna;*
- (2) Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna;*
- (3) Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia».*

Conseguentemente all'articolo 7, comma 6, è soppressa la lettera i).

7.0.1

PALMA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 14, comma 1 n. 1, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sopprimere le parole: "che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario" e sostituire le parole: "di qualifica equiparata" con le parole: "con almeno due anni di servizio".

2. All'articolo 19, comma 1 n. 3, legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo le parole: "i magistrati ordinari" aggiungere le parole: "con almeno un anno di anzianità".

3. All'articolo 12, comma 1 lettera a), legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sopprimere le parole: "che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario".

4. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo al fine di rendere omogeneo il trattamento retributivo della magistratura ordinaria, della magistratura amministrativa e della magistratura contabile sulla base del criterio che a parità di anzianità vi sia parità di trattamento retributivo».

Art. 8.**8.100**

IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008».

8.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge;

b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque alla emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta».

Tit.1

IL GOVERNO

Il titolo del disegno di legge è sostituito con il seguente: «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario».

DIFESA (4^a)

Giovedì 28 giugno 2007

83^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***DE GREGORIO**

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 9,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa, per l'anno 2007 (n. 95)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il presidente relatore DE GREGORIO (*Misto-Inm*), dopo aver ricordato che su tale atto la Commissione ha già ottenuto una proroga per l'espressione del parere, e che il termine scade oggi, si riporta alle considerazioni e agli approfondimenti forniti ieri sulla destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dal Segretario generale della Difesa – Direttore generale degli armamenti, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato. Attesi gli elementi di riflessione offerti alla Commissione dal generale Botondi e le risposte da lui date agli interrogativi sollevati da numerosi senatori, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore DIVINA (*LNP*), il quale, nel ritenere ampiamente condivisibile la finalizzazione degli investimenti per l'ammodernamento dello strumento militare, sottolinea tuttavia l'opportunità di prevedere ulteriori stanziamenti volti ad assicurare una maggiore efficienza delle industrie operanti nel settore.

Il senatore NIEDDU (*Ulivo*), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, sottolinea l'importanza della Relazione, che, attraverso la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della Difesa, consente la ristrutturazione dello strumento militare e il suo adeguamento alle realtà operative connesse alle nuove tipologie di minacce.

Il senatore BERSELLI (*AN*), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, concorda con la posizione espressa dal senatore Divina. Anche a suo giudizio sarebbe opportuno prevedere ulteriori interventi finalizzati a garantire un maggiore sviluppo delle industrie italiane operanti nel settore della difesa, al fine di garantire il complessivo adeguamento e miglioramento dello strumento militare.

Dopo che il senatore MANNINO (*UDC*) ha preannunciato la propria astensione, il presidente relatore DE GREGORIO (*Misto-Inm*) prende quindi brevemente la parola per svolgere talune considerazioni sul sistema dei finanziamenti per il comparto della difesa, comunicando di aver presentato una proposta di istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione degli appalti del Ministero della difesa, che verrà posta prossimamente all'ordine del giorno.

La proposta di parere favorevole è quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti ed approvata.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato «SICRAL-2» (n. 98)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 439. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il presidente DE GREGORIO (*Misto-Inm*), in sostituzione del relatore Giuliano, dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del prescritto parere su tale atto scade oggi, fa riferimento agli approfondimenti che sulle caratteristiche e le potenzialità del programma sono derivati dall'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dal Capo del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa – sistemi C4I e trasformazione, nella seduta di martedì 26 giugno.

Sulla base degli elementi conoscitivi offerti nel corso della predetta audizione, formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore DIVINA (*LNP*), nel preannunciare la propria astensione, osserva che sarebbe opportuno incentivare i rapporti di cooperazione fra paesi al fine di rendere effettivo il sistema di sicurezza.

Anche il senatore MANNINO (*UDC*) annuncia la propria astensione.

Il senatore BERSELLI (AN), associandosi ai rilievi testé formulati dal senatore Divina, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, evidenziando l'esigenza di un coinvolgimento anche degli altri paesi europei per garantire un sistema di difesa più sicuro.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE relatore mette ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

84^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1596) RAMPONI. – *Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa*
(Esame e rinvio)

La relatrice PISA (SDSE) illustra diffusamente il contenuto e le finalità del disegno di legge, esprimendo rammarico per l'assenza del firmatario. Propone infine che l'esame del disegno di legge prosegua congiuntamente all'Atto Senato n. 599, avente analogo contenuto e di cui la Commissione ha già intrapreso l'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1556) Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Brugger ed altri; Benvenuto e Vannucci

(43) THALER AUSSERHOFER e PINZGER. – *Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza*

(1401) BALBONI. – *Modifica alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di divieto di detenzione e uso delle armi per gli ammessi a prestare servizio civile*

(1506) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – *Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il presidente DE GREGORIO ricorda che, nel corso della precedente seduta, il disegno di legge n. 1566 è stato adottato come testo base e rende noto che, allo scadere del termine fissato, non sono stati presentati emendamenti al testo.

La relatrice PISA (*SDSE*), nel rammentare le ragioni che rendono importante una modifica alla legge n. 230, ricorda di aver già sottoposto alla Commissione la proposta di trasferimento dei disegni di legge dalla sede referente alla deliberante.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di acquisire l'assenso anche dei Gruppi che non hanno ancora manifestato il loro orientamento al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 28 giugno 2007

98^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
Dalla Chiesa.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1525) Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; De Simone; Evangelisti

(282) VALPIANA ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

(489) CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 giugno 2007.

Si procede alla illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore GIAMBRONE (*Misto-IdV*) illustra l'emendamento 1.2, interamente sostitutivo del comma 2, ricordando di essere stato inizialmente favorevole alla soppressione integrale del comma. Tuttavia, al fine di tener

conto delle esigenze dei laureati in scienze motorie, ne ha presentato una riformulazione che si pone in linea con il riconoscimento già vigente nell'ordinamento dei crediti formativi per il passaggio a diversi corsi di laurea. Ritenendo che si tratti di una mediazione equilibrata, ne sollecita l'approvazione.

Il senatore CAFORIO (*Misto-IdV*) illustra l'identico emendamento 1.3 che trae origine, sottolinea, dalla richiesta del Governo di trovare un equilibrio fra le diverse esigenze in campo. Benché la normativa vigente già preveda il riconoscimento dei crediti, come giustamente rilevato fra gli altri dalla Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie, sostiene quindi la predetta riformulazione del comma 2, volta a salvaguardare i diritti di tutti i soggetti interessati.

Il senatore DAVICO (*LNP*) illustra gli emendamenti presentati, precisando che si tratta di proposte volte a superare alcune espressioni eccessivamente generiche contenute nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, l'emendamento 1.8 richiama l'esigenza di rispettare i limiti del fabbisogno previsto e della relativa programmazione; l'1.7 sollecita il rispetto della normativa vigente e l'1.9 riformula una dizione troppo generica del comma 2.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa all'espressione del parere da parte del Relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore GIAMBRONE (*Misto-IdV*) si esprime in senso contrario all'1.1. Raccomanda invece l'approvazione dell'1.2 (identico all'1.3) ed invita al ritiro i presentatori dei restanti emendamenti.

Il sottosegretario DALLA CHIESA esprime parere conforme a quello del Relatore, manifestando avviso favorevole all'1.2 (identico all'1.3). Quanto ai propri emendamenti, si dichiara disponibile a ritirarli.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1525**Art. 1.****1.1**

TOMASSINI, STERPA

Sopprimere il comma 2.

1.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, è definita, nel rispetto della normativa vigente, la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi utili ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, che abbiano superato la selezione per l'accesso ai posti complessivamente programmati in fisioterapia nei limiti del fabbisogno previsto».

1.3

CAFORIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, è definita, nel rispetto della normativa vigente, la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi utili ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, che abbiano superato la selezione

per l'accesso ai posti complessivamente programmati in fisioterapia nei limiti del fabbisogno previsto».

1.4

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «di concerto con».

1.5

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «è definita», inserire le seguenti: «nel rispetto della normativa vigente».

1.7

DAVICO

Al comma 2, dopo le parole: «è definita», inserire le seguenti: «nel rispetto della normativa vigente,».

1.9

DAVICO

Al comma 2, sostituire le parole: «modalità di espletamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «stesse modalità di espletamento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente, previste dal corso di laurea in fisioterapia, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia».

1.8

DAVICO

Al comma 2, sostituire le parole: «espletamento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente» con le seguenti: «accesso ai corsi di laurea

nei limiti del fabbisogno previsto e nell'ambito della relativa programmazione».

1.6

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «espletamento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente» con le seguenti: «accesso ai corsi di laurea nei limiti del fabbisogno previsto».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 28 giugno 2007

91^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 101)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente relatore CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*) dà lettura di una proposta di parere favorevole, con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna) sottolineando, in particolare, l'opportunità che, all'atto della presentazione dei prossimi schemi di riparto, il Governo illustri preliminarmente i criteri ed i principi utilizzati per l'assegnazione dei relativi finanziamenti.

Il sottosegretario MONGIELLO si rimette alla Commissione.

La senatrice ALLEGRINI (*AN*) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal Presidente, con particolare riguardo all'opportunità di conoscere preliminarmente dal Governo, per i prossimi schemi di riparto, i criteri e i principi seguiti per l'assegnazione dei contributi agli enti indicati nello schema di riparto. Preannuncia quindi un voto di astensione

sulla proposta di parere favorevole, con osservazioni, avanzata dal relatore.

Il presidente CUSUMANO, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il presidente relatore CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*) ricorda che, nella scorsa seduta, aveva illustrato uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta medesima) e che era intervenuta la senatrice De Petris.

Interviene il senatore BOSONE (*Aut*) che richiama l'opportunità, con riferimento alla proposta di risoluzione illustrata dal relatore nella seduta del 20 giugno scorso, di inserire, nella parte relativa al dispositivo, un riferimento sulla opportunità di promuovere anche sui mercati dell'Unione, soprattutto nell'area nordeuropea, il vino italiano e a sostenere, in ambito comunitario, la revisione delle accise, al fine di evitare che per le elevate accise dei Paesi del Nord Europa risultino penalizzate, in particolare, le esportazioni dei prodotti vitivinicoli italiani.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente relatore CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*) dichiara di condividere le osservazioni formulate dal senatore Bosone, nonché la proposta avanzata dalla senatrice De Petris, nel corso della seduta del 20 giugno scorso, di inserire anche un impegno specifico del Governo ad evitare l'accoglimento acritico di pratiche di vinificazione estranee alla tradizione europea e che possano compromettere il rapporto di fiducia con i consumatori. Precisa pertanto di integrare in tal senso lo schema di risoluzione già illustrato.

Il sottosegretario MONGIELLO si rimette alla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice ALLEGRINI (*AN*), il presidente CUSUMANO, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione, come integrata (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PICCIONI (*FI*) richiama l'attenzione della Commissione sul recente riconoscimento, a livello comunitario, ottenuto dal riso prodotto nelle aree delle province di Vercelli e di Biella, sottolineando l'opportunità di garantire, per tali produzioni, adeguate risorse idriche.

Il presidente CUSUMANO esprime apprezzamento per l'importante riconoscimento ottenuto dal riso prodotto nelle province di Vercelli e di Biella.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101**

La 9^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, e preso atto che lo schema di riparto è stato presentato entro i primi sei mesi dell'esercizio finanziario, come richiesto anche dalla Commissione agricoltura del Senato nel parere reso sullo schema di riparto relativo al 2006;

preso altresì atto che lo schema risulta corredato dal decreto di ripartizione relativo all'anno precedente, in modo da consentire alla Commissione la verifica dell'effettiva corrispondenza della ripartizione rispetto allo schema presentato in sede parlamentare e il confronto anche con la proposta di ripartizione relativa al 2007;

per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si evidenzia l'opportunità che, per il futuro, venga presentata alla Commissione, unitamente allo schema di decreto di riparto, una documentazione riassuntiva della situazione di bilancio dei singoli enti finanziati con riferimento ai flussi di entrata e di spesa principali, al fine di permettere alla Commissione una valutazione sull'utilizzo dei contributi stanziati;

sottolinea, inoltre, l'opportunità che, all'atto della presentazione dei prossimi schemi di riparto, il Governo illustri preliminarmente i criteri ed i principi utilizzati per l'assegnazione dei relativi finanziamenti.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 9

La 9^a Commissione permanente del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. 9, relativo alla proposta di riforma del mercato vitivinicolo europeo,

premessi che:

la Commissione europea ha inoltrato al Consiglio e al Parlamento europeo, lo scorso giugno, una Comunicazione relativa ad una riforma complessiva dell'OCM vino sulla quale la Commissione agricoltura del Senato ha svolto un ampio dibattito anche a seguito delle audizioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dei parlamentari membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, delle organizzazioni professionali agricole e delle realtà associative e imprenditoriali coinvolte dalla riforma in esame;

nel documento presentato dalla Commissione europea sono contenute una serie di misure ritenute rilevanti al fine di affrontare le difficoltà del settore vitivinicolo, dovute, secondo la Commissione europea, ad una serie di fattori tra cui la diminuzione costante dei consumi, avvenuta, tra l'altro, in una fase di stasi nelle esportazioni, peraltro accompagnata da un contestuale incremento delle importazioni e da una crescente sovrapproduzione negli ultimi anni;

la riforma in esame, inoltre, consentirà ai produttori, secondo la Commissione europea, di raggiungere in tempi rapidi un maggiore grado di competitività per affrontare le sfide legate alla globalizzazione dei mercati;

la proposta della Commissione europea può essere presa in considerazione solo se inquadrata come misura accessoria nel quadro di una strategia complessiva volta a potenziare la competitività del settore vitivinicolo europeo nel mondo, attraverso delle misure tese a riequilibrare la domanda e l'offerta; e che risulta pertanto contraddittoria la proposta della stessa Commissione di consentire la trasformazione in vino di mosti importati in Europa da Paesi terzi;

considerato inoltre che:

il settore vitivinicolo ha registrato, negli ultimi anni, a livello europeo, una produzione annuale media di 178 milioni di ettolitri, con un valore complessivo di circa 16 miliardi di euro;

nella classifica dei produttori europei l'Italia è seconda subito dopo la Francia, mentre l'Unione europea, da un punto di vista commerciale, attualmente esporta i suoi vini per un valore complessivo di 15 miliardi di euro;

a livello occupazionale le imprese europee del settore vitivinicolo impiegano più di un milione e mezzo di lavoratori a tempo pieno e che l'Italia rappresenta più di un terzo di tutti i lavoratori, impiegati nel comparto negli altri paesi dell'Unione europea;

la produzione vitivinicola europea è caratterizzata per circa un 40 per cento dai cosiddetti vini da tavola e per circa un 60 per cento da vini di qualità prodotti in determinate aree e tutelati da specifici marchi;

il settore della viticoltura rappresenta una importante realtà per lo sviluppo economico delle aree interessate grazie anche alla promozione del turismo e in ragione del valore tradizionale che la coltivazione delle viti riveste in molte aree rurali;

rilevato inoltre che:

il Parlamento europeo ha approvato, lo scorso 15 febbraio, una risoluzione in cui veniva giudicato inadeguato e privo di giustificazione il programma di estirpazione dei vigneti e di liberalizzazione integrale dei diritti di impianto proposto dalla Commissione europea; in tale risoluzione, inoltre, veniva espresso un orientamento negativo al trasferimento degli stanziamenti dal primo al secondo pilastro, rilevando che il complesso delle misure avanzate dalla Commissione rischia di penalizzare la diversità dei vini europei;

ribadito che:

va in ogni caso assicurato il mantenimento delle risorse finanziarie destinate al settore, lasciando intatto l'ammontare degli stanziamenti per ciascun Paese, valutando positivamente l'introduzione di un «envelope» nazionale, da utilizzare per misure di promozione e di rafforzamento della competitività delle imprese del settore, alla luce anche delle normative sugli aiuti di Stato;

impegna il Governo:

a difendere e possibilmente a incrementare il *budget* complessivo destinato al settore, anche al fine di indirizzare parte delle risorse alle attività di riconversione delle zone di produzione meno competitive;

a valutare attentamente l'ipotesi di trasferimento delle risorse del settore vitivinicolo dal primo al secondo pilastro, sostenendo la necessità di procedere, come avvenuto già per altri settori, all'assegnazione delle relative risorse sulla base del criterio storico per evitare che il recente ingresso di nuovi Paesi, a forte vocazione agricola, nell'Unione europea, possa pregiudicare la disponibilità delle risorse per il comparto, producendo degli effetti negativi sull'intero settore vitivinicolo nazionale;

ad operare, a livello comunitario anche attraverso il ricorso ad una serie di alleanze strategiche con altri Paesi dell'Unione europea per addi-

venire all'adozione, nell'ambito di tale riforma, come già avvenuto proficuamente con le alleanze siglate nell'ambito della riforma dell'OCM ortofrutta con i Paesi dell'area mediterranea, di misure che salvaguardino e tutelino le peculiarità e le tipicità che contraddistinguono da sempre il patrimonio vitivinicolo italiano;

ad esprimere un orientamento contrario alla proposta della Commissione europea di procedere alla estirpazione di 400.000 ettari di vigneto, per i gravi danni che tale intervento produrrebbe sull'agricoltura nazionale e in considerazione dell'attuale tendenza che vede gli altri paesi extraeuropei predisporre dei nuovi impianti; e, in ogni caso, a operare perché siano fissati criteri di estirpazione che non penalizzino i Paesi con maggiore potenziale produttivo, prevedendo la possibilità, per gli Stati, in applicazione del principio di sussidiarietà, di limitare in alcuni casi l'accesso ai premi di estirpazione e comunque di individuare le aree per le estirpazioni, al fine di difendere anche le aree più marginali di collina e di montagna, dato il forte rilievo economico e ambientale delle produzioni vitate;

a prevedere un'adeguata opera di ristrutturazione degli impianti dei vigneti stessi e a sostenere delle campagne di promozione commerciale che consentano l'aumento dei consumi e la diffusione del vino europeo in mercati diversi da quello comunitario;

ad applicare, in maniera graduale, il processo di liberalizzazione degli impianti prevedendo, in ogni caso, che l'avvio di tale procedura non avvenga prima del 2013;

a prevedere delle forme di aiuto diretto ai viticoltori, che consentano la ristrutturazione degli impianti e il potenziamento delle proprie aziende per aumentarne il grado di competitività sul mercato globale, individuando una serie di risorse adeguate da destinare per il superamento e la gestione delle crisi di mercato così come già previsto anche nella riforma dell'OCM ortofrutta;

a configurare la distillazione come distillazione di soccorso (solo in particolari circostanze climatiche o ambientali), mantenendo al contempo la distillazione dei sottoprodotti;

a valutare con attenzione le problematiche legate allo zuccheraggio, sostenendo la proposta di divieto dell'utilizzo di zucchero per aumentare il grado alcolico del vino;

a mantenere il divieto di vinificare mosti di importazione;

a difendere con forza, in tutte le sedi, il sistema di etichettatura e delle denominazioni d'origine dei vini per tutelare non solamente il consumatore, ma anche il produttore; a questo proposito, si segnala la necessità di agire, anche attraverso degli accordi in sede comunitaria, per garantire, nel corso dei negoziati WTO la difesa delle peculiarità e delle tipicità dei vini nazionali;

a prevedere un sistema adeguato di etichettatura volto a garantire la rintracciabilità del prodotto, evitando, inoltre, l'indicazione per i vini da tavola, nell'etichetta, del vitigno di provenienza e dell'annata;

a sostenere con tutte le strumentazioni necessarie, le esportazioni, favorendo la presenza dei prodotti nazionali nei mercati internazionali, in considerazione del recente considerevole aumento delle esportazioni dei vini italiani sui mercati esteri che costituiscono uno strumento di valorizzazione e promozione del *made in Italy* all'estero;

ad evitare l'accoglimento acritico di pratiche di vinificazione estranee alla tradizione europea e che possono compromettere il rapporto di fiducia con i consumatori;

a promuovere anche sui mercati dell'Unione, soprattutto nell'area nordeuropea, il vino italiano e a sostenere, in ambito comunitario, la revisione delle accise, al fine di evitare che per le elevate accise dei Paesi del Nord Europa risultino penalizzate, in particolare, le esportazioni dei prodotti vitivinicoli italiani.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 28 giugno 2007

73^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cristina De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(1614) TREU e PETERLINI. – *Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari*

(1626) RAME ed altri. – *Norme per l'ordinamento della professione di collaboratore parlamentare*

(Discussione del disegno di legge n. 1626, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1614 e rinvio. Seguito della discussione del disegno di legge n. 1614, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1626 e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge n. 1614, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente TREU (*Ulivo*), in sostituzione del relatore Bobba, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per concomitanti impegni di natura parlamentare, riferisce sul disegno di legge n. 1626, facendo preliminarmente presente che lo stesso, analogamente al disegno di legge n. 1614, reca norme volte a disciplinare il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, nella prospettiva di prevenire situazioni di irregolarità e di salvaguardare i diritti di tale categoria.

L'articolo 1 reca una definizione di collaboratore parlamentare, mentre l'articolo 2 sancisce l'applicabilità ai relativi rapporti di lavoro del contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali, stabilendo altresì che, attesa la natura fiduciaria delle collaborazioni in questione, la durata di tali contratti – individuati nell'ambito del lavoro subor-

dinato a tempo determinato – non possa essere superiore a quella della legislatura.

All'articolo 3 figura una disposizione – forse non necessaria – che include fra le situazioni idonee a configurare la giusta causa per il licenziamento anche il venir meno del rapporto fiduciario. Con l'articolo 4 si prevede l'istituzione di un Albo dei collaboratori parlamentari, mentre l'articolo 5 sancisce, opportunamente, che la stipula di un contratto di lavoro da parte dei singoli parlamentari per attività di collaborazione non determina alcun obbligo o vincolo per le amministrazioni delle Camere.

Attesa l'identità dell'oggetto del disegno di legge n. 1626 rispetto a quello del disegno di legge n. 1614 il Presidente avverte infine che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, la discussione proseguirà congiuntamente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Giovedì 28 giugno 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Giovedì 28 giugno 2007

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 8,40.

(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo con osservazioni, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 giugno 2007.

Il presidente relatore MORANDO (*Ulivo*) ricorda che, a seguito della richiesta di relazione tecnica formulata dalla Sottocommissione, il Governo ha depositato una nota recante relazione tecnica, vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato. Rileva tuttavia che il tenore di tale nota non corrisponde propriamente al contenuto di relazione tecnica in senso pro-

prio, atteso che non vi sono puntuali aspetti di quantificazione in relazione ai profili riguardanti il numero dei dipendenti interessati dalla riorganizzazione del settore dei servizi segreti nonché i relativi emolumenti. Posta tuttavia la peculiarità della materia oggetto del provvedimento, in relazione alla quale non sembra profilarsi la possibilità di acquisire puntuali dati numerici sull'organizzazione dei servizi segreti, evidenzia che gli elementi forniti dal Governo nella nota citata appaiono comunque rispondere ai rilievi sollevati in sede di relazione illustrativa. Preso atto dunque di tali chiarimenti, propone l'espressione di un parere di nulla osta sul testo del provvedimento, nel quale siano tuttavia elencati una serie di presupposti in relazione ai punti evidenziati nella relazione illustrativa, sui quali il Governo ha chiarito che possa operarsi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Propone inoltre che nel parere sia posta una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in ordine all'articolo 45 del testo, per l'inserimento, all'inizio del comma 2 dell'articolo, della parola: «anche», ciò al fine di chiarire che la clausola di invarianza finanziaria, già espressa nell'articolo 29 del provvedimento, deve valere in via permanente per tutta la fase attuativa della riorganizzazione dei servizi segreti, e non già solo in relazione alla prima fase attuativa, come invece potrebbe ritenersi sulla base dell'attuale formulazione del testo. Rileva al riguardo che lo stesso chiarimento fornito dal Governo in relazione all'articolo 45 pone un elemento interpretativo in tal senso, chiarendo che l'articolo in questione si pone in linea e non risulta in contraddizione con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 29. Tuttavia, a fini di maggiore certezza normativa, appare opportuno l'inserimento di un'apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che chiarisca in via espressa la valenza generale, e non solo in sede di prima attuazione, della clausola di invarianza finanziaria.

In relazione alle proposte emendative segnala le proposte 5.0.1, 8.0.3, 8.0.4, 43.1 e 45.0.1, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. In relazione alle proposte 21.28 (testo 2), 21.7, 21.1 e 21.17 ritiene necessario valutarne gli effetti finanziari posto che, in materia di trattamento economico dei nuovi servizi segreti, viene eliminato il criterio di riferimento alle tabelle di allineamento al personale della polizia. Osserva, pertanto, la necessità di valutare se l'eliminazione di tale parametro sia compatibile con il vincolo dell'invarianza degli oneri di cui all'articolo 29. Sulla proposta 45.0.2, posto che sopprime e trasforma le attuali strutture dei servizi segreti in altri organismi, ritiene utile valutare l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 8.0.3, 8.0.4, 43.1, 45.0.1, nonché sugli emendamenti 21.28 (testo 2), 21.7, 21.1

e 21.17, in relazione all'eliminazione del criterio di riferimento alle tabelle di allineamento al personale della polizia. Esprime, infine, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 45.0.2.

Il presidente relatore MORANDO (*Ulivo*), in relazione alla proposta 45.0.2, rileva tuttavia che la stessa potrebbe ritenersi corretta dal punto di vista finanziario laddove venisse inserita una clausola di invarianza finanziaria. Propone dunque di formulare un parere di nulla osta sulla proposta 45.0.2, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria analogamente a quanto previsto nel testo del provvedimento. Aggiunge poi che l'emendamento 21.25 (testo 2) incide sull'articolo 21, comma 2, lettera *m*), del testo in relazione al quale è stata rilevata la necessità di un chiarimento in ordine alla effettività dell'invarianza finanziaria. Posto che su tale punto sono intervenuti i chiarimenti del Governo e che in base a quanto già osservato risulta opportuno l'inserimento di un apposito presupposto nell'ambito del parere sul testo per tale profilo, propone di esprimere, anche in relazione a tale ultima proposta emendativa, un parere di nulla osta sulla base del medesimo presupposto di invarianza finanziaria. Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che nell'articolo 45, comma 2, le parole «2. In sede di prima applicazione,» siano sostituite dalle seguenti «2. Anche in sede di prima applicazione,».

Il parere di nulla osta è altresì reso nei seguenti presupposti:

che, in relazione all'articolo 4, comma 3, lettera *i*), l'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio ispettivo presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza sia effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

che l'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 costituisca una mera trasformazione della struttura già attualmente prevista, potendosi dunque operare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

che, in ordine all'articolo 11, l'istituzione e il funzionamento della Scuola di formazione avvenga nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

che la facoltà di stipula di convenzioni di cui all'articolo 13, comma 1, non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente;

che la previsione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *d*) non determini incrementi in ordine alla spesa per il personale;

che, in relazione all'articolo 21, comma 2, lettera *m*), non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando il meccanismo ivi delineato operante nell'ambito della legislazione vigente;

che dalla disposizione dell'articolo 21, comma 6, concernente l'allineamento delle qualifiche e la determinazione del trattamento economico onnicomprensivo non derivino incrementi in ordine alla spesa per il personale;

che, in ordine all'articolo 29, comma 3, lettere *c*) e *d*), non si prevedano trattamenti aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle attività degli uffici distaccati, che operano nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 8.0.3, 8.0.4, 43.1, 45.0.1, 21.28 (testo 2), 21.7, 21.1 e 21.17. In relazione alla proposta 45.0.2, il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a che sia inserito in fine un ulteriore comma recante le seguenti parole: «5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». In merito alla proposta 21.25 (testo 2), esprime parere di nulla osta nel presupposto, in relazione al parere reso sull'articolo 21, comma 2, lettera *m*) del testo, che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando il meccanismo ivi delineato operante nell'ambito della legislazione vigente.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del Presidente.

(1485-A) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MORANDO informa che è pervenuto l'ulteriore emendamento 2.0.200 (testo 2) al testo del provvedimento presentato in Assemblea, sostitutivo delle proposte, già all'esame della Commissione, 2.0.200 e 3.0.300, sulle quali ricorda che era stata richiesta la relazione tecnica. Rileva che l'ulteriore emendamento in questione è munito di relativa relazione tecnica, che viene resa disponibile e che sarà dunque esaminata nella successiva seduta.

Il sottosegretario CASULA chiarisce che il nuovo emendamento 2.0.200 (testo 2) sostituisce le indicate proposte emendative 2.0.200 e 3.0.300 già presentate, preannunciando inoltre che, in relazione alla rifor-

mulazione all'esame, sarà presentata dal Governo una integrazione alla relazione tecnica già allegata all'emendamento.

Il presidente MORANDO propone, rilevata la complessità dell'emendamento presentato, di procedere all'esame nell'ambito della Commissione in sede plenaria. Propone perciò di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

La Sottocommissione conviene ed il seguito dell'esame viene dunque rinviato alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 9.